

Tar Campania – Salerno – sentenza n. 255 del 17.02.2011

Urbanistica ed edilizia – PRG – Destinazione agricola – Coltivazione dei relativi fondi – Non coincidenza – Finalità di conservazione a verde – Realizzazione di opere – Esclusione – Non sempre – Pregiudizio assetto territoriale – Non sussiste – Zonizzazione – Carattere residuale – Salvo espresso divieto.

“Nella divisione in zone del territorio comunale, operata dallo strumento urbanistico generale, la destinazione agricola di una zona non coincide con l’effettiva coltivazione dei relativi fondi, ma ha spesso la finalità di evitare ulteriori espansioni degli insediamenti e significa in tal caso che la zona stessa deve essere conservata a verde; per tale ragione, non sempre e comunque esclusi sono gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all’attività agricola ed alla eventuale esigenza dell’imprenditore agricolo di risiedere sul fondo, come ad esempio la realizzazione di opere che, non pregiudicando l’assetto territoriale agricolo, non possano tuttavia essere convenientemente collocate in altre zone, ovvero la realizzazione di opere che siano pertinentziali o funzionali agli insediamenti ed all’economia dell’area e che comunque si inseriscano senza turbare o alterare la destinazione in atto. La zonizzazione agricola assume quindi un carattere residuale, salvo l’esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico che prescriva l’utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva, salvaguardando espressamente la relativa vocazione”

(Cfr. anche T. A. R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 19 giugno 2008, n. 152).

N. 00255/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01166/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2009, proposto da:
Sergio Malzone, , rappresentato e difeso dall’Avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Arce, 39, presso lo studio dell’Avv. Valeria Ciervo;

contro

Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato per legge in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. 6815 del 13.05.2009, a firma congiunta del Responsabile del Servizio e del Responsabile dell'Area, recante il diniego alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 5 e 6, allegato A, del d. P. R. 5.06.1995, per la realizzazione di un fabbricato rurale ubicato nel Comune di Castellabate, in località Franco, distinto in catasto al fol. 26, p.lla 950;

della nota prot. n. 5007 del 10.04.2009, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento, del Responsabile del Servizio e del Responsabile dell'Area, recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta autorizzatoria sub a);

della nota del Comune di Castellabate del 24.04.09, con la quale è stato comunicato il provvedimento sub b);

di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

Il ricorrente – proprietario dell'appezzamento di terreno agricolo, della superficie di mq. 5800 circa, ubicato in Castellabate alla località Franco, censito in catasto terreni al foglio 26, particella 950, ricadente, dal punto di vista urbanistico, in zona di salvaguardia 2 e in Z. T. O. E4 (“territorio rurale – agricolo speciale”), destinato all'esercizio di attività produttive agricole e costituito prevalentemente da aree seminate a produzione intensiva – faceva presente d'aver prodotto, in data 3.11.08, al Comune di Castellabate, regolare istanza di permesso di costruire, relativa a un fabbricato rurale, onde soddisfare le esigenze dell'impresa agricola gestita, in loco, da terzi conduttori, per la coltivazione di olivi, fichi, frutta e ortaggi vari; che gli Uffici Comunali competenti, la Soprintendenza e l'A. S. L. s'erano espressi favorevolmente, dopo di che la pratica era stata trasmessa all'Ente Parco Nazionale del Cilento, per la verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, ex artt. 5, 6 e 7 dell'all. A al d. P. R. 5.06.1995; lamentava che peraltro era dapprima intervenuta la comunicazione dei motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza, avverso cui lo stesso ricorrente aveva prodotto osservazioni, e che, quindi, era stato emanato dall'Ente Parco l'impugnato diniego; tanto premesso, avverso detto provvedimento articolava le seguenti censure:

- 1) Violazione della l. r. n. 14/1982; Violazione del d. P. R. 5 giugno 1995; Violazione del D. M. n. 1444/1968; Eccesso di potere per illogicità e manifesta irrazionalità; Difetto di motivazione; Carenza assoluta di potere; Difetto di competenza: era contestata l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale la realizzazione di nuovi fabbricati poteva essere ammessa, solo a condizione "che il fondo venga coltivato oggi da colui che richiede di trasformare il terreno", non essendo sufficiente "che il fondo sia stato coltivato in passato"; rappresentava al riguardo che il fondo di sua proprietà era stato da sempre destinato alla coltivazione agricola e di fatto coltivato, senza soluzione di continuità;
- 2) Violazione della l. r. n. 14/1982; Violazione del d. P. R. 5 giugno 1995; Violazione del D. M. n. 1444/1968; Eccesso di potere per illogicità e manifesta irrazionalità; Difetto di motivazione; Carenza assoluta di potere; Difetto di competenza: la legge regionale prevedeva il rilascio della concessione edilizia, tra gli altri, anche al proprietario concedente, qualità soggettiva, pacificamente sussistente in capo al ricorrente;
- 3) Violazione del D. M. 1444/68; Violazione della l. 765/67; Violazione della l. 1150/42; Eccesso di potere per illogicità e manifesta irrazionalità; Difetto di motivazione: era altresì contestata l'affermazione, sempre contenuta nel provvedimento gravato, secondo la quale le zone agricole "E" sarebbero escluse del tutto dal novero delle aree edificabili, essendo destinate esclusivamente a finalità agricole;
- 4) Violazione ed errata applicazione dell'all. A al d. P. R. 5.06.1995; Eccesso di potere per erroneità della motivazione, difetto ed erroneità dei presupposti, perplessità: mentre l'area d'intervento ricadeva in zona 2 del Parco del Cilento, l'autorità tutoria aveva motivato il suo diniego come se la stessa ricadesse invece in zona 1, di maggior pregio naturalistico;
- 5) Violazione della l. 241/90; Violazione del d. P. R. 5.06.1995; Eccesso di potere per illogicità, manifesta irrazionalità e difetto di motivazione: era censurata la parte della motivazione, che impingeva nelle ridotte dimensioni del lotto, "tali da non giustificare in alcun modo il domicilio in situ del coltivatore in economia ... né la necessità di avere sul posto gli arnesi agricoli proposti dal progetto";
- 6) Violazione della l. 6.12.1991, n. 394; Violazione dell'art. 3 della l. 241/90; Carenza e contraddittorietà della motivazione; Difetto d'istruttoria; Travisamento dei fatti: era dedotto che, mercé le opposte (ma inesistenti) ragioni di natura giuridico – urbanistica, l'Ente Parco s'era sostituito surrettiziamente all'Ufficio Comunale, competente a valutare la realizzabilità urbanistica dell'intervento;
- 7) Violazione della l. 6.12.1991, n. 394; Violazione dell'art. 3 della l. 241/90; Carenza e contraddittorietà della motivazione; Difetto d'istruttoria; Travisamento dei fatti; Violazione degli art. 2 e 41 della Cost.: era sostanzialmente ribadita la doglianza sub 5), sotto il profilo del contrasto con le finalità, stabilite nello stesso Statuto dell'Ente Parco;

Si costituiva, con atto di forma, l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, con il patrocinio dell'Avvocatura Erariale, che depositava quindi documentazione pertinente al ricorso.

Seguiva la produzione – da parte del ricorrente – di ulteriori documenti, tra cui una dichiarazione a

firma del coltivatore del fondo agricolo di cui sopra ed una perizia agronomica giurata.

L'Avvocatura Erariale depositava quindi memoria difensiva, in cui concludeva per il rigetto del gravame.

Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 27.08.09, la Sezione respingeva la domanda cautelare (ordinanza poi confermata dal Consiglio di Stato in s. g. – Sezione Sesta – in data 26.01.2010).

Era quindi prodotta memoria difensiva riepilogativa, nell'interesse del ricorrente.

All'udienza pubblica del 25.11.2010, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Prima di affrontare il merito delle censure articolate in ricorso, il Tribunale ritiene opportuna una ricognizione del quadro normativo, entro cui s'è esercitato il potere dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, di diniego di autorizzazione all'intervento, proposto dai ricorrenti.

Viene in rilievo, in primo luogo l'art. 13 della l. 6.12.1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette"), intitolato: "Nulla osta", il quale prevede, al comma 1, quanto segue: "Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato (...)".

Va, poi, tenuto presente l'art. 1 comma 6 del d. P. R. 5.06.1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano), secondo il quale: "Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto del quale costituisce parte integrante".

L'art. 1 delle suddette misure di salvaguardia, prevede, quindi, sotto il titolo ("Zonazione interna"), che l'area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (come delimitata nella cartografia allegata), è suddivisa in due zone: zona 1), di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione e zona 2), di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Ai sensi dell'art. 2, poi, nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici (...)".

Poiché l'intervento proposto dai ricorrenti è compreso in zona 2, viene, quindi, in rilievo l'art. 7 delle misure di salvaguardia in esame, a tenore del quale, per quanto qui interessa: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori: (...) l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti".

Infine, l'art. 8 delle misure di salvaguardia, intitolato "Modalità di richiesta di autorizzazioni", stabilisce, al comma 1°, che l'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni: a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente; b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata".

Va poi tenuto presente il punto 1.8 (intitolato: "Zone agricole") del punto 1 ("Piano regolatore generale") del Titolo II (Direttive – Parametri di pianificazione), allegato alla l. r. Campania del 20.3.1982, n. 14 ("Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della l. r. 1 settembre 1981, n. 65"), il cui ultimo capoverso (espressamente richiamato nel provvedimento impugnato) recita: "Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153".

Infine l'art. 2 ("Zone territoriali omogenee") del D. M. 4.02.1968, n. 1444, stabilisce, per quanto qui rileva, che: "Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 : (...) E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C)", nelle quali zone agricole è prescritta, per le abitazioni, la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq. (ex art. 7 comma 1, n. 4, dello stesso D. M. 4.02.1968, n. 1444).

Ciò posto, rileva il Tribunale che il ricorso è meritevole di accoglimento.

In particolare, carattere decisivo ed assorbente rivestono le censure, rubricate sub 1), 2) e 3) dell'atto introduttivo del giudizio.

Devono ritenersi, anzitutto, fondate le doglianze, rubricate sub 1) e 2), con cui sono state denunciate la violazione della citata l. r. n. 14/1982 (nonché del d. P. R. 5 giugno 1995 e del D. M. n. 1444/1968), oltre che l'eccesso di potere per illogicità, manifesta irrazionalità e difetto di motivazione, ed ancora i vizi di carenza assoluta di potere e difetto di competenza.

In dette censure, in particolare, sono contestate le affermazioni, contenute nel provvedimento impugnato (nota prot. 6815 del 13.05.2009, a firma del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Area dell'Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano), secondo le quali sarebbe necessario che il fondo agricolo, su cui è destinato a ricadere il realizzando immobile, sia coltivato, laddove non sarebbe sufficiente che il fondo sia stato, in passato, oggetto di coltivazione, e neppure che sia stato stipulato un accordo con un imprenditore agricolo, che abbia dichiarato di voler coltivare il terreno, che si richiede di trasformare.

Secondo l'Ente Parco, infatti, "la legge impone che il fondo venga coltivato oggi da colui che richiede di trasformare il terreno", condizione della quale "si deve dare dimostrazione".

Le articolate doglianze svolte in ricorso, più specificamente, sono condivisibili, posto che, sotto un primo profilo, la norma di legge regionale si limita in realtà a fissare, nell'ambito degli "indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica", le "direttive" e i "parametri di pianificazione" cui gli enti delegati dovranno attenersi, in sede di redazione del P. R. G., in zona agricola.

È corretta, quindi, l'affermazione contenuta in ricorso, secondo cui la stessa norma assume una valenza chiaramente programmatica, rivolgendosi agli enti delegati, nell'esercizio delle loro competenze di pianificazione urbanistico – edilizia, e non potendo, quindi, la stessa, essere acriticamente richiamata, al fine di pretendere, per la realizzazione di interventi edilizi in zona agricola, condizioni ulteriori, rispetto a quelle che derivano dall'applicazione della disciplina, a tal fine dettata nella stessa legge e nello strumento urbanistico (in conformità a tali direttive) approvato (prime fra tutte, gli indici di edificabilità di tali zone omogenee).

Orbene, la condizione, pretesa dall'Ente Parco ai fini del rilascio di un titolo edilizio in zona agricola, consistente nell'attuale coltivazione del fondo (coltivazione per di più riferibile, secondo la P. A., esclusivamente a colui che richiede il permesso di costruire) non è ricavabile, "sic et simpliciter", dalla prefata norma di legge regionale.

La stessa norma, infatti (in disparte la sua evidenziata natura programmatica), stabilisce che nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata, per la conduzione del fondo, esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153: quindi ad un novero di figure soggettive, certamente più ampio ed articolato, di quanto pretenderebbe l'Amministrazione.

Per l'Ente Parco, infatti, l'unico soggetto, legittimato a chiedere il p. di c. per una nuova costruzione, in zona "E", s'identificherebbe, giusta quanto si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato, soltanto nel proprietario del fondo, che sia anche coltivatore del medesimo.

Laddove, nella specie, il ricorrente ha – dapprima – rappresentato alla P. A., nel corso del procedimento (con le osservazioni, rassegnate all'Ente Parco, dopo la ricezione del preavviso di diniego), ed ha, quindi, dimostrato in giudizio, le circostanze: a) della vocazione agricolo – produttiva del fondo "de quo" (seminativo, pianeggiante, dotato di buon grado di fertilità e particolarmente adatto alle colture arboree ed ortive); b) della sua effettiva coltivazione in passato (cfr. la nota di trascrizione dell'atto pubblico di compravendita del terreno in questione, da cui si ricava che lo stesso era stato occupato, per raccolto stagionale, fino al 31 ottobre 2008); c) della necessità di dotare lo stesso di un ricovero, per attrezzi e mezzi agricoli (mediante la produzione di perizia agronomica giurata, a firma del perito agrario Umberto Di Pasquale, in atti); d) della sua volontà di concedere lo stesso terreno al titolare di un'azienda agricola (tale Spinelli Carmine), perché lo stesso lo coltivi, in regime di colonia parziaria (cfr. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma dello stesso Spinelli, in atti).

Ben si vede, allora, come il ricorrente assuma, evidentemente, rispetto al fondo "de quo", lo "status" di "proprietario concedente", che pacificamente lo legittima, secondo la stessa disciplina di fonte legislativa, tenuta presente dall'Ente Parco, a richiedere un permesso di costruire in zona agricola.

Ma c'è di più.

Risulta, altresì, fondata la doglianza rubricata sub 3), di violazione del D. M. 1444/68 e delle l. 765/67

e 1150/42, nonché d'eccesso di potere per illogicità, manifesta irrazionalità e difetto di motivazione.

In essa è censurata l'affermazione, pure contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale le zone agricole "E" sarebbero "escluse dal novero delle aree edificabili, essendo parti del territorio destinate esclusivamente ad usi agricoli, ex art. 2135 codice civile (D. M. 1444/1968 art. 2 zone territoriali omogenee zone E ex art. 17 legge 765/1967)".

In realtà, l'art. 2 ("Zone territoriali omogenee") del D. M. 4.02.1968, n. 1444, stabilisce, per quanto qui rileva, che: "Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 : (...) E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli (...)", nelle quali zone agricole è prescritta, per le abitazioni, la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq. (ex art. 7 comma 1, n. 4, dello stesso D. M. 4.02.1968, n. 1444); quanto alla legge regionale Campania n. 14/1982 ("Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della l. r. 1 settembre 1981, n. 65) il citato punto 1.8 del titolo II (Direttive – Parametri di pianificazione) stabilisce, tra l'altro, l'indice di fabbricabilità fondiaria delle zone agricole, differenziato a seconda che si tratti di aree boschive, pascolive e incolte, aree seminative ed a frutteto ovvero aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva, precisando che nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi le stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero – caseari, stabilendo che per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo, non maggiori di 0,10 mc/mq; segue poi la precisazione, secondo cui nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153.

La normativa, di fonte statale e regionale, è quindi, relativamente alle possibilità di edificazione in zona agricola, ovviamente assai più articolata di quanto parrebbe risultare dall'incondizionata affermazione, contenuta nel provvedimento dell'Ente Parco, di cui sopra, consentendo l'edificazione nelle zone agricole nel rispetto dei limiti soggettivi ed oggettivi e dei parametri di edificabilità che, stabiliti in via generale dalla legge, sono destinati a trovare poi specificazione negli strumenti urbanistici generali e nelle relative norme di attuazione.

Che si possa edificare in zona agricola, sia pur nel rispetto delle prefate condizioni, è del resto un risultato pacificamente acquisito in giurisprudenza, com'è fatto palese, "ex multis", dalla seguente massima: "Nella divisione in zone del territorio comunale, operata dallo strumento urbanistico generale, la destinazione agricola di una zona non coincide con l'effettiva coltivazione dei relativi fondi, ma ha spesso la finalità di evitare ulteriori espansioni degli insediamenti e significa in tal caso che la zona stessa deve essere conservata a verde; per tale ragione, non sempre e comunque esclusi sono gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all'attività agricola ed alla eventuale esigenza dell'imprenditore agricolo di risiedere sul fondo, come ad esempio la realizzazione di opere che, non pregiudicando l'assetto territoriale agricolo, non possano tuttavia essere convenientemente collocate in altre zone, ovvero la realizzazione di opere che siano pertinenti o funzionali agli insediamenti ed all'economia dell'area e che comunque si inseriscano senza turbare o alterare la destinazione in atto. La zonizzazione agricola assume quindi un carattere residuale, salvo l'esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico che prescriva l'utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva, salvaguardando espressamente la relativa vocazione" (T. A. R. Trentino Alto Adige Trento,

sez. I, 19 giugno 2008, n. 152).

In realtà, con l'affermazione di cui sopra l'Ente Parco – come risulta dalla successiva specificazione, contenuta sempre nel testo del provvedimento impugnato, voleva in realtà intendere “che la facoltà di edificare fabbricati rurali in zona agricola “E” è condizionata al sussistere di specifici requisiti (conduzione del fondo) che hanno natura concorrente ed inderogabile e cioè sia soggettiva che oggettiva, in carenza dei quali il principio di “inedificabilità legale”, vigente per tali aree, non subisce alcuna attenuazione “.

Si ritorna, cioè, a null'altro che alla motivazione, fondata sull'asserita carenza, in capo al ricorrente, dei requisiti necessari per l'edificazione in zona agricola, della quale s'è dimostrata, in precedenza, l'inapplicabilità nella specie.

Resta, soltanto, da esaminare l'ulteriore affermazione, contenuta nel diniego, oggetto d'impugnazione, secondo cui le dimensioni del lotto non sarebbero tali da giustificare in alcun modo il domicilio, “in situ”, del coltivatore in economia, né la necessità di avere sul posto gli annessi (rectius: arnesi) agricoli proposti dal progetto di siffatte dimensioni”; detta affermazione, in realtà, è compresa nella nota, prot. n. 5007 del 10.04.09, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento, del Responsabile del Servizio e del Responsabile dell'Area, recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta autorizzatoria sub a); la stessa, peraltro, contribuisce ad integrare il compendio motivazionale del provvedimento gravato, in virtù dell'espreso richiamo, contenuto nella parte conclusiva del medesimo.

Alla confutazione di tale argomento sono, in particolare, dedicati i motivi di ricorso, rubricati sub 5) e 7), i quali colgono nel segno, nella misura in cui stigmatizzano lo sconfinamento, da parte dell'autorità tutoria, in un ambito (quello delle dimensioni del lotto, in rapporto alle necessità del “coltivatore in economia”), rientrante nella sfera dell'autonoma organizzazione aziendale del proprietario concedente ed evidentemente estraneo alle finalità (consistenti nell'assicurare la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici) connesse all'intervento dell'Ente Parco, ex art. 2 delle misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al d. P. R. 5.06.1995.

Inoltre lo stesso ricorrente ha posto in risalto come l'intervento proposto non sfrutti che parzialmente (per poco più della metà) le potenzialità edificatorie del fondo, onde anche sotto tale profilo l'opposto argomento si rivela incongruo.

In conformità alle superiori considerazioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Sussistono peraltro, per la complessità delle questioni decise, giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese e le competenze di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Paolo Severini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Tar Campania – Salerno – sentenza n. 256 del 17.02.2011

Urbanistica ed edilizia – PRG – Destinazione agricola – Coltivazione dei relativi fondi – Non coincidenza – Finalità di conservazione a verde – Realizzazione di opere – Esclusione – Non sempre – Pregiudizio assetto territoriale – Non sussiste – Zonizzazione – Carattere residuale – Salvo espresso divieto.

“Nella divisione in zone del territorio comunale, operata dallo strumento urbanistico generale, la destinazione agricola di una zona non coincide con l’effettiva coltivazione dei relativi fondi, ma ha spesso la finalità di evitare ulteriori espansioni degli insediamenti e significa in tal caso che la zona stessa deve essere conservata a verde; per tale ragione, non sempre e comunque esclusi sono gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all’attività agricola ed alla eventuale esigenza dell’imprenditore agricolo di risiedere sul fondo, come ad esempio la realizzazione di opere che, non pregiudicando l’assetto territoriale agricolo, non possano tuttavia essere convenientemente collocate in altre zone, ovvero la realizzazione di opere che siano pertinentziali o funzionali agli insediamenti ed all’economia dell’area e che comunque si inseriscano senza turbare o alterare la destinazione in atto. La zonizzazione agricola assume quindi un carattere residuale, salvo l’esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico che prescriva l’utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva, salvaguardando espressamente la relativa vocazione”

N. 00256/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01167/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2009, proposto da:

Giovanna Malzone, rappresentata e difesa dall’Avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Arce, 39, presso lo studio dell’Avv. Valeria Ciervo;

contro

Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato per legge in

Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;

Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 6816 del 13.05.2009, a firma congiunta del Responsabile del Servizio e del Responsabile dell'Area, recante il diniego alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 5 e 6, allegato A, del d. P. R. 5.06.1995, per la realizzazione di un fabbricato rurale ubicato nel Comune di Castellabate, in località Franco, distinto in catasto al fol. 26, p.lla 951;

b) della nota prot. n. 5008 del 10.04.2009, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento, del Responsabile del Servizio e del Responsabile dell'Area, recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta autorizzatoria sub a);

c) della nota del Comune di Castellabate del 24.04.09, con la quale è stato comunicato il provvedimento sub b);

d) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

La ricorrente – proprietaria dell'appezzamento di terreno agricolo, della superficie di mq. 5000 circa, ubicato in Castellabate alla località Franco, censito in catasto terreni al foglio 26, particella 951, ricadente, dal punto di vista urbanistico, in zona di salvaguardia 2 e in Z. T. O. E4 ("territorio rurale – agricolo speciale"), destinato all'esercizio di attività produttive agricole e costituito prevalentemente da aree seminatrici a produzione intensiva – faceva presente d'aver prodotto, in data 1.12.08, al Comune di Castellabate, regolare istanza di permesso di costruire, relativa a un fabbricato rurale, onde soddisfare le esigenze dell'impresa agricola gestita, in loco, da terzi conduttori, per la coltivazione di olivi, fichi, frutta e ortaggi vari; che gli Uffici Comunali competenti, la Soprintendenza e l'A. S. L. s'erano espressi favorevolmente, dopo di che la pratica era stata trasmessa all'Ente Parco Nazionale del Cilento, per la verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, ex artt. 5, 6 e 7 dell'all. A al d. P. R. 5.06.1995; lamentava che peraltro era dapprima intervenuta la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, avverso cui la stessa ricorrente aveva prodotto osservazioni, e che, quindi, era stato emanato dall'Ente Parco l'impugnato diniego; tanto premesso, avverso detto provvedimento articolava le seguenti censure:

- 1) Violazione della l. r. n. 14/1982; Violazione del d. P. R. 5 giugno 1995; Violazione del D. M. n. 1444/1968; Eccesso di potere per illogicità e manifesta irrazionalità; Difetto di motivazione; Carenza assoluta di potere; Difetto di competenza: era contestata l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale la realizzazione di nuovi fabbricati poteva essere ammessa, solo a condizione "che il fondo venga coltivato oggi da colui che richiede di trasformare il terreno", non essendo sufficiente "che il fondo sia stato coltivato in passato"; rappresentava al riguardo che il fondo di sua proprietà era stato da sempre destinato alla coltivazione agricola e di fatto coltivato, senza soluzione di continuità;
- 2) Violazione della l. r. n. 14/1982; Violazione del d. P. R. 5 giugno 1995; Violazione del D. M. n. 1444/1968; Eccesso di potere per illogicità e manifesta irrazionalità; Difetto di motivazione; Carenza assoluta di potere; Difetto di competenza: la legge regionale prevedeva il rilascio della concessione edilizia, tra gli altri, anche al proprietario concedente, qualità soggettiva, pacificamente sussistente in capo alla ricorrente;
- 3) Violazione del D. M. 1444/68; Violazione della l. 765/67; Violazione della l. 1150/42; Eccesso di potere per illogicità e manifesta irrazionalità; Difetto di motivazione: era altresì contestata l'affermazione, sempre contenuta nel provvedimento gravato, secondo la quale le zone agricole "E" sarebbero escluse del tutto dal novero delle aree edificabili, essendo destinate esclusivamente a finalità agricole;
- 4) Violazione ed errata applicazione dell'all. A al d. P. R. 5.06.1995; Eccesso di potere per erroneità della motivazione, difetto ed erroneità dei presupposti, perplessità: mentre l'area d'intervento ricadeva in zona 2 del Parco del Cilento, l'autorità tutoria aveva motivato il suo diniego come se la stessa ricadesse invece in zona 1, di maggior pregio naturalistico;
- 5) Violazione della l. 241/90; Violazione del d. P. R. 5.06.1995; Eccesso di potere per illogicità, manifesta irrazionalità e difetto di motivazione: era censurata la parte della motivazione, che impingeva nelle ridotte dimensioni del lotto, "tali da non giustificare in alcun modo il domicilio in situ del coltivatore in economia ... né la necessità di avere sul posto gli arnesi agricoli proposti dal progetto";
- 6) Violazione della l. 6.12.1991, n. 394; Violazione dell'art. 3 della l. 241/90; Carenza e contraddittorietà della motivazione; Difetto d'istruttoria; Travisamento dei fatti: era dedotto che, mercé le opposte (ma inesistenti) ragioni di natura giuridico – urbanistica, l'Ente Parco s'era sostituito surrettiziamente all'Ufficio Comunale, competente a valutare la realizzabilità urbanistica dell'intervento;
- 7) Violazione della l. 6.12.1991, n. 394; Violazione dell'art. 3 della l. 241/90; Carenza e contraddittorietà della motivazione; Difetto d'istruttoria; Travisamento dei fatti; Violazione degli art. 2 e 41 della Cost.: era sostanzialmente ribadita la doglianza sub 5), sotto il profilo del contrasto con le finalità, stabilite nello stesso Statuto dell'Ente Parco;

Si costituiva, con atto di forma, l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, con il patrocinio dell'Avvocatura Erariale, che depositava quindi documentazione pertinente al ricorso.

Seguiva la produzione – da parte della ricorrente – di una perizia agronomica giurata.

L'Avvocatura Erariale depositava quindi memoria difensiva, in cui concludeva per il rigetto del gravame.

Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 27.08.09, la Sezione respingeva la domanda cautelare (ordinanza poi confermata dal Consiglio di Stato in s. g. – Sezione Sesta – in data 9.02.2010).

Era quindi prodotta memoria difensiva riepilogativa, nell'interesse della ricorrente.

All'udienza pubblica del 25.11.2010, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Prima di affrontare il merito delle censure articolate in ricorso, il Tribunale ritiene opportuna una ricognizione del quadro normativo, entro cui s'è esercitato il potere dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, di diniego di autorizzazione all'intervento, proposto dai ricorrenti.

Viene in rilievo, in primo luogo l'art. 13 della l. 6.12.1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”), intitolato: “Nulla osta”, il quale prevede, al comma 1, quanto segue: “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato (...)”.

Va, poi, tenuto presente l'art. 1 comma 6 del d. P. R. 5.06.1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano), secondo il quale: “Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto del quale costituisce parte integrante”.

L'art. 1 delle suddette misure di salvaguardia, prevede, quindi, sotto il titolo (“Zonazione interna”), che l'area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (come delimitata nella cartografia allegata), è suddivisa in due zone: zona 1), di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione e zona 2), di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Ai sensi dell'art. 2, poi, nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici (...)”.

Poiché l'intervento proposto dai ricorrenti è compreso in zona 2, viene, quindi, in rilievo l'art. 7 delle misure di salvaguardia in esame, a tenore del quale, per quanto qui interessa: “Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori: (...) l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti”.

Infine, l'art. 8 delle misure di salvaguardia, intitolato “Modalità di richiesta di autorizzazioni”, stabilisce, al comma 1°, che l'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti

condizioni: a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente; b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata”.

Va poi tenuto presente il punto 1.8 (intitolato: “Zone agricole”) del punto 1 (“Piano regolatore generale”) del Titolo II (Direttive – Parametri di pianificazione), allegato alla l. r. Campania del 20.3.1982, n. 14 (“Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della l. r. 1 settembre 1981, n. 65”), il cui ultimo capoverso (espressamente richiamato nel provvedimento impugnato) recita: “Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153”.

Infine l’art. 2 (“Zone territoriali omogenee”) del D. M. 4.02.1968, n. 1444, stabilisce, per quanto qui rileva, che: “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 : (...) E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C)”, nelle quali zone agricole è prescritta, per le abitazioni, la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq. (ex art. 7 comma 1, n. 4, dello stesso D. M. 4.02.1968, n. 1444).

Ciò posto, rileva il Tribunale che il ricorso è meritevole di accoglimento.

In particolare, carattere decisivo ed assorbente rivestono le censure, rubricate sub 1), 2) e 3) dell’atto introduttivo del giudizio.

Devono ritenersi, anzitutto, fondate le doglianze, rubricate sub 1) e 2), con cui sono state denunziate la violazione della citata l. r. n. 14/1982 (nonché del d. P. R. 5 giugno 1995 e del D. M. n. 1444/1968), oltre che l’eccesso di potere per illogicità, manifesta irrazionalità e difetto di motivazione, ed ancora i vizi di carenza assoluta di potere e difetto di competenza.

In dette censure, in particolare, sono contestate le affermazioni, contenute nel provvedimento impugnato (nota prot. 6816 del 13.05.2009, a firma del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Area dell’Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano), secondo le quali sarebbe necessario che il fondo agricolo, su cui è destinato a ricadere il realizzando immobile, sia coltivato, laddove non sarebbe sufficiente che il fondo sia stato, in passato, oggetto di coltivazione, e neppure che sia stato stipulato un accordo con un imprenditore agricolo, che abbia dichiarato di voler coltivare il terreno, che si richiede di trasformare.

Secondo l’Ente Parco, infatti, “la legge impone che il fondo venga coltivato oggi da colui che richiede di trasformare il terreno”, condizione della quale “si deve dare dimostrazione”.

Le articolate doglianze svolte in ricorso, più specificamente, sono condivisibili, posto che, sotto un primo profilo, la norma di legge regionale si limita in realtà a fissare, nell’ambito degli “indirizzi

programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica", le "direttive" e i "parametri di pianificazione" cui gli enti delegati dovranno attenersi, in sede di redazione del P. R. G., in zona agricola.

È corretta, quindi, l'affermazione contenuta in ricorso, secondo cui la stessa norma assume una valenza chiaramente programmatica, rivolgendosi agli enti delegati, nell'esercizio delle loro competenze di pianificazione urbanistico – edilizia, e non potendo, quindi, la stessa, essere acriticamente richiamata, al fine di pretendere, per la realizzazione di interventi edilizi in zona agricola, condizioni ulteriori, rispetto a quelle che derivano dall'applicazione della disciplina, a tal fine dettata nella stessa legge e nello strumento urbanistico (in conformità a tali direttive) approvato (prime fra tutte, gli indici di edificabilità di tali zone omogenee).

Orbene, la condizione, pretesa dall'Ente Parco ai fini del rilascio di un titolo edilizio in zona agricola, consistente nell'attuale coltivazione del fondo (coltivazione per di più riferibile, secondo la P. A., esclusivamente a colui che richiede il permesso di costruire) non è ricavabile, "sic et simpliciter", dalla prefata norma di legge regionale.

La stessa norma, infatti (in disparte la sua evidenziata natura programmatica), stabilisce che nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata, per la conduzione del fondo, esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153: quindi ad un novero di figure soggettive, certamente più ampio ed articolato, di quanto pretenderebbe l'Amministrazione.

Per l'Ente Parco, infatti, l'unico soggetto, legittimato a chiedere il p. di c. per una nuova costruzione, in zona "E", s'identicherebbe, giusta quanto si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato, soltanto nel proprietario del fondo, che sia anche coltivatore del medesimo.

Laddove, nella specie, la ricorrente ha – dapprima – rappresentato alla P. A., nel corso del procedimento (con le osservazioni, rassegnate all'Ente Parco, dopo la ricezione del preavviso di diniego), ed ha, quindi, dimostrato in giudizio, le circostanze: a) della vocazione agricola – produttiva del fondo "de quo" (seminativo, pianeggiante, dotato di buon grado di fertilità e particolarmente adatto alle colture arboree ed ortive); b) della sua effettiva coltivazione in passato (cfr. la nota di trascrizione dell'atto pubblico di compravendita del terreno in questione, da cui si ricava che lo stesso era stato occupato, per raccolto stagionale, fino al 31 ottobre 2008); c) della necessità di dotare lo stesso di un ricovero, per attrezzi e mezzi agricoli (mediante la produzione di perizia agronomica giurata, a firma del perito agrario Umberto Di Pasquale, in atti); d) della sua volontà di concedere lo stesso terreno al titolare di un'azienda agricola (tale Spinelli Carmine), perché lo stesso lo coltivi, in regime di colonia parziaria (cfr. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma dello stesso Spinelli, in atti).

Ben si vede, allora, come la ricorrente assuma, evidentemente, rispetto al fondo "de quo", lo "status" di "proprietario concedente", che pacificamente la legittima, secondo la stessa disciplina di fonte legislativa, tenuta presente dall'Ente Parco, a richiedere un permesso di costruire in zona agricola.

Ma c'è di più.

Risulta, altresì, fondata la doglianza rubricata sub 3), di violazione del D. M. 1444/68 e delle l. 765/67 e 1150/42, nonché d'eccesso di potere per illogicità, manifesta irrazionalità e difetto di motivazione.

In essa è censurata l'affermazione, pure contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale le zone agricole "E" sarebbero "escluse dal novero delle aree edificabili, essendo parti del territorio destinate esclusivamente ad usi agricoli, ex art. 2135 codice civile (D. M. 1444/1968 art. 2 zone territoriali omogenee zone E ex art. 17 legge 765/1967)".

In realtà, l'art. 2 ("Zone territoriali omogenee") del D. M. 4.02.1968, n. 1444, stabilisce, per quanto qui rileva, che: "Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 : (...) E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli (...)", nelle quali zone agricole è prescritta, per le abitazioni, la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq. (ex art. 7 comma 1, n. 4, dello stesso D. M. 4.02.1968, n. 1444); quanto alla legge regionale Campania n. 14/1982 ("Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della l. r. 1 settembre 1981, n. 65) il citato punto 1.8 del titolo II (Direttive – Parametri di pianificazione) stabilisce, tra l'altro, l'indice di fabbricabilità fondiaria delle zone agricole, differenziato a seconda che si tratti di aree boschive, pascolive e incolte, aree seminatrici ed a frutteto ovvero aree seminatrici irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva, precisando che nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi le stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero – caseari, stabilendo che per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo, non maggiori di 0,10 mc/mq; segue poi la precisazione, secondo cui nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153.

La normativa, di fonte statale e regionale, è quindi, relativamente alle possibilità di edificazione in zona agricola, ovviamente assai più articolata di quanto parrebbe risultare dall'incondizionata affermazione, contenuta nel provvedimento dell'Ente Parco, di cui sopra, consentendo l'edificazione nelle zone agricole nel rispetto dei limiti soggettivi ed oggettivi e dei parametri di edificabilità che, stabiliti in via generale dalla legge, sono destinati a trovare poi specificazione negli strumenti urbanistici generali e nelle relative norme di attuazione.

Che si possa edificare in zona agricola, sia pur nel rispetto delle prefate condizioni, è del resto un risultato pacificamente acquisito in giurisprudenza, com'è fatto palese, "ex multis", dalla seguente massima: "Nella divisione in zone del territorio comunale, operata dallo strumento urbanistico generale, la destinazione agricola di una zona non coincide con l'effettiva coltivazione dei relativi fondi, ma ha spesso la finalità di evitare ulteriori espansioni degli insediamenti e significa in tal caso che la zona stessa deve essere conservata a verde; per tale ragione, non sempre e comunque esclusi sono gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all'attività agricola ed alla eventuale esigenza dell'imprenditore agricolo di risiedere sul fondo, come ad esempio la realizzazione di opere che, non pregiudicando l'assetto territoriale agricolo, non possano tuttavia essere convenientemente collocate in altre zone, ovvero la realizzazione di opere che siano pertinenti o funzionali agli insediamenti ed all'economia dell'area e che comunque si inseriscano senza turbare o alterare la destinazione in atto. La zonizzazione agricola assume quindi un carattere residuale, salvo l'esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico che prescriva l'utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva, salvaguardando espressamente la relativa vocazione" (T. A. R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 19 giugno 2008, n. 152).

In realtà, con l'affermazione di cui sopra l'Ente Parco – come risulta dalla successiva specificazione, contenuta sempre nel testo del provvedimento impugnato, voleva in realtà intendere “che la facoltà di edificare fabbricati rurali in zona agricola “E” è condizionata al sussistere di specifici requisiti (conduzione del fondo) che hanno natura concorrente ed inderogabile e cioè sia soggettiva che oggettiva, in carenza dei quali il principio di “inedificabilità legale”, vigente per tali aree, non subisce alcuna attenuazione “.

Si ritorna, cioè, a null'altro che alla motivazione, fondata sull'asserita carenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti necessari per l'edificazione in zona agricola, della quale s'è dimostrata, in precedenza, l'inapplicabilità nella specie.

Resta, soltanto, da esaminare l'ulteriore affermazione, contenuta nel diniego, oggetto d'impugnazione, secondo cui le dimensioni del lotto non sarebbero tali da giustificare in alcun modo il domicilio, “in situ”, del coltivatore in economia, né la necessità di avere sul posto gli annessi (rectius: arnesi) agricoli proposti dal progetto di siffatte dimensioni”; detta affermazione, in realtà, è compresa nella nota, prot. n. 5008 del 10.04.09, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento, del Responsabile del Servizio e del Responsabile dell'Area, recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta autorizzatoria sub a); la stessa, peraltro, contribuisce ad integrare il compendio motivazionale del provvedimento gravato, in virtù dell'espreso richiamo, contenuto nella parte conclusiva del medesimo.

Alla confutazione di tale argomento sono, in particolare, dedicati i motivi di ricorso, rubricati sub 5) e 7), i quali colgono nel segno, nella misura in cui stigmatizzano lo sconfinamento, da parte dell'autorità tutoria, in un ambito (quello delle dimensioni del lotto, in rapporto alle necessità del “coltivatore in economia”), rientrante nella sfera dell'autonoma organizzazione aziendale del proprietario concedente ed evidentemente estraneo alle finalità (consistenti nell'assicurare la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici) connesse all'intervento dell'Ente Parco, ex art. 2 delle misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al d. P. R. 5.06.1995.

Inoltre la stessa ricorrente ha posto in risalto come l'intervento proposto non sfrutti che parzialmente (per poco più della metà) le potenzialità edificatorie del fondo, onde anche sotto tale profilo l'opposto argomento si rivela incongruo.

In conformità alle superiori considerazioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Sussistono peraltro, per la complessità delle questioni decise, giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese e le competenze di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010, con l'intervento dei

magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Paolo Severini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

S e n t e n z a 5 0 5 7 / 2 0 0 9

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 409 del 2008, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Parrocchia di Santa Maria a Mare del Comune di Castellabate (SA), in persona del
legale rappresentante pro tempore, Orlotti Sac. Luigi, rappresentata e difesa dagli
Avv. Orazio Abbamonte, Elio Cuoco e Giuseppe Manna, con domicilio eletto, in
Salerno, alla via Incagliati, 2, presso l'Avv. G. Caliulo;

contro

Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso **dall'Avv. Adriano Tortora**, con domicilio eletto, in
Salerno, alla via Arce, 39, presso l'Avv. Valeria Ciervo;
Area Tecnica del Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

(atto introduttivo del giudizio)

a) della nota del Servizio Commercio e Polizia del Comune di Castellabate, prot. n.
3261 del 13.01.08, con la quale è stata preclusa la possibilità di destinare le
particelle nn. 345 e 464, di proprietà della ricorrente Parrocchia, a parcheggio a
tempo determinato, per il periodo primavera/estate;

b) per quanto di ragione, della nota del medesimo Servizio, n. 311 del 29.03.07, nella parte in cui concorre ad integrare la motivazione del provvedimento sub a) e della delibera di Giunta Comunale n. 203 del 21.12.07, con la quale viene conferito incarico all'U. T. C. di redigere il Piano Generale del Traffico Urbano;

c) per quanto occorra, della delibera di G. C., n. 96 del 9.05.03, richiamata nel provvedimento sub b);

d) d'ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

(primo atto di motivi aggiunti)

a) della delibera di Giunta, n. 11/08, con la quale il Comune di Castellabate ha approvato il disciplinare per la circolazione nel periodo 15.05.08 – 14.09.08;

b) del disciplinare di cui sub a), nella parte in cui individua Piazzale Mons. E. Giordano (art. 4) come zona di viabilità principale di transito;

c) dell'ordinanza del Comando di Polizia Municipale prot. n. 9842 del 12.05.08 che, ai punti 5 e 6, individua, rispettivamente, via Fontana Nuova e Piazzale Mons. E. Giordano quali aree di parcheggio;

d) d'ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

(secondo atto di motivi aggiunti)

a) dell'ordinanza del Comando di Polizia Municipale del Comune di Castellabate, n. 11 del 3.02.09;

b) d'ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente e, per quanto occorra, del provvedimento, prot. n. 19432 del 15.09.08, richiamato nell'ordinanza sub a);

Visto il ricorso e gli atti di motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9/07/2009, il dott. Paolo Severini e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11.03.08 e depositato il 17.03.08, il ricorrente, premesso che – con atto del 1952 – la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Castellabate aveva acquistato un terreno, in detto Comune, composto da un fondo molto esteso, denominato Villa Lucia, e da un fondo più piccolo, composto dalle particelle nn. 345 e 464, confinanti con via Fontana e Vallone Fontananuova; che tale terreno era sito nel pieno centro cittadino della prefata cittadina turistico – balneare del Cilento, la quale, nel periodo primaverile ed estivo registrava, annualmente, un notevolissimo afflusso turistico; che il terreno de quo era stato quindi utilizzato, da alcuni anni, come parcheggio per le autovetture; che, in particolare, con istanza del 9.03.05 il ricorrente aveva chiesto, al Comune, l'autorizzazione ad attivare il parcheggio in questione, sulle due particelle, nn. 345 e 464, in grado di contenere circa trenta autovetture; che con nota, prot. n. 206 dell'1.04.05, il Responsabile del Servizio Commercio e Polizia aveva autorizzato il parcheggio in oggetto, per il periodo 1° aprile – 30 settembre 2005; che identica richiesta, e identica autorizzazione, erano state rispettivamente presentate ed accolte per l'anno 2006; che la stessa domanda era stata presentata anche nel 2007, ma che con nota del 29.03.07, prot. n. 311, il Responsabile del Servizio aveva comunicato che la stessa era sospesa, “in attesa dell'imminente approvazione del piano urbano del traffico, prevista per il mese di maggio”; tanto, allo scopo di coordinare la richiesta d'attivazione de qua con le

esigenze del traffico veicolare ed al fine di perseguire, nel miglior modo possibile, l'interesse pubblico; che, pertanto, era stato attivato unicamente il parcheggio, situato nella Villa Lucia; che, nel dicembre 2007, non avendo saputo alcunché, in merito all'asserita prossima approvazione del piano del traffico, il ricorrente aveva presentato una d. i. a., ex d. P. R. 480/01, per attivare il parcheggio, sulle prefate particelle nn. 345 e 464, relativamente all'anno 2008; tanto premesso, lamentava che tuttavia, con il provvedimento oggetto di gravame, il Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Castellabate, violando, a parere del ricorrente, le prerogative conferite al Prefetto dal d. P. R. 480/01, aveva comunicato che, in relazione alla d. i. a. in argomento, era confermato il contenuto della nota, prot. n. 311 del 29.03.07, "non consentendo il piano del traffico approvato, allo stato, di destinare l'area, denominata piazza Don Emilio Giordano, a parcheggio"; che, peraltro, tale nota, nella parte in cui si riferiva all'approvazione del Put, era smentita dalla deliberazione della Giunta del Comune di Castellabate, n. 203 (rectius: 303) del 21.12.07, nella quale poteva infatti leggersi che, con deliberazione giuntale n. 96 del 9.05.03, il Put era stato soltanto adottato; che il procedimento d'approvazione di detto Put non s'era, quindi, affatto concluso; che, anzi, erano, ormai, venute meno le sue prescrizioni, di validità biennale, tanto che la Giunta aveva affidato all'Area Tecnica l'incarico di redigere il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano; tanto premesso, avverso gli atti, indicati in epigrafe, erano articolate, da parte ricorrente, le seguenti censure:

1) Violazione artt. 1 e 3 d. P. R. 480/01 – Incompetenza: perché l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli era subordinato a d. i. a., che il Comune doveva trasmettere al Prefetto, il quale poteva sospendere o vietare l'esercizio dell'attività, nei successivi sessanta giorni; il Responsabile del Servizio Commercio aveva quindi esercitato, nella specie, competenze che non gli spettavano;

2) Violazione di legge (art. 97 Cost.); Eccesso di potere per travisamento dei fatti: il diniego all'attivazione del parcheggio era stato giustificato, nel 2007, con la prossima approvazione, e, nel 2008, con l'avvenuta approvazione del Put, la quale, invece, non s'era affatto verificata;

3) Illogicità manifesta: era sostanzialmente ribadita la censura, di cui al punto n. 2);

4) Eccesso di potere per contrasto con i precedenti, contraddittorietà e travisamento dei fatti, violazione e mancata applicazione del Put adottato; violazione dell'art. 3 Cost.: se era vero che – come recitava la delibera di G. C., n. 203 del dicembre 2007 – nell'attesa del nuovo piano, le prescrizioni del put adottato continuavano ad applicarsi, non si comprendeva, allora, perché nel 2005 e nel 2006 le autorizzazioni alla realizzazione del parcheggio erano state rilasciate e negate, invece, nel 2007 e nel 2008.

In data 7.04.08, si costituiva in giudizio il Comune di Castellabate, depositando memoria difensiva in cui, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, perché il provvedimento impugnato era atto meramente confermativo della precedente nota, n. 311 del 29.03.07, notificata, a mani proprie, in data 29.03.07 e non impugnata; eccepiva, ancora, l'irricevibilità, inammissibilità ed improponibilità del ricorso, per omessa impugnativa delle ordinanze del 2007 che avevano disciplinato il traffico veicolare in piazza Monsignor E. Giordano, aventi un contenuto incompatibile con le richieste – d'attivazione del parcheggio sulle particelle sopra indicate – presentate dal ricorrente; nel merito, concludeva per il rigetto della spiegata impugnativa, osservando come le competenze del Prefetto, in materia d'attivazione di rimesse, rivolte alla tutela della sicurezza pubblica, non escludessero affatto le competenze dell'ente locale, rivolte alla disciplina della circolazione stradale; quanto al secondo motivo di ricorso, rilevava come l'attivazione del parcheggio in questione si ponesse in contrasto sia con l'ordinanza, adottata il 3.07.07, recante la disciplina della circolazione e della sosta

nella frazione di Santa Maria (ordinanza, conosciuta dal ricorrente e contestata solo informalmente, con missiva del 17.07.07), sia con le future destinazioni dell'approvando Put, l'incarico di redigere il quale era stato conferito, dal Comune, con delibera di G. M. n. 303 del 21.12.07; quanto al terzo motivo di gravame, la difesa dell'ente rimarcava la linearità della motivazione, posta a base della nota del 29.03.07 n. 311, volta a migliorare il traffico veicolare, alla luce della esperienza, negativa per la viabilità cittadina, dell'istituzione del parcheggio, negli anni 2005 e 2006; tale ragione determinava, altresì, la mancanza di pregio anche della quarta ed ultima doglianza, articolata da controparte.

In data 7.04.08 il ricorrente produceva relazione tecnica, con allegati.

In data 10.04.08 era depositato un rapporto del Comando di Polizia Municipale del Comune di Castellabate, nonché, nell'interesse del ricorrente, note di replica alle eccezioni e alle argomentazioni difensive del Comune, ulteriore documentazione e giurisprudenza a sostegno.

Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza camerale del 10.04.08, la Sezione ordinava incumbenti istruttori, dei quali onerava il dirigente dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Salerno, gli esiti dei quali erano depositati, in Segreteria, in data 23.06.08.

In data 20.05.08, era intanto pervenuta una missiva del Comune di Castellabate, recante la nota, prot. n. 9842 del 12.05.08, a firma del Comandante della Polizia Municipale e del Responsabile del Procedimento, relativa alla disciplina della circolazione e della sosta nella frazione Santa Maria di Castellabate.

Tale atto, unitamente agli altri, specificati in epigrafe, era oggetto d'impugnazione nei primi motivi aggiunti, depositati dal ricorrente il 10.06.08.

Con essi, il ricorrente rappresentava che – successivamente alla pronunzia, da parte del Tribunale, della suddetta ordinanza istruttoria e nelle more dell'espletamento dei relativi accertamenti – il Comune di Castellabate aveva, con delibera di Giunta,

n. 114/08, approvato il disciplinare per regolamentare il traffico, nel periodo 15.05 – 14.09.08, ricomprendendo l'area controversa nella Z. T. L.; indi, in esecuzione di detta delibera, la Polizia Municipale aveva emanato la suddetta ordinanza (n. 9842/08); lamentava che, per effetto di tali provvedimenti, l'area di proprietà della Parrocchia era stata interclusa tra zone, destinate a pubblico parcheggio, con la conseguenza che, per accedere alle medesime, gli automobilisti dovevano necessariamente transitare sulla proprietà privata; avverso tali atti articolava pertanto le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 24 del Codice della Strada; Eccesso di potere per carenza istruttoria e sviamento: era denunciata la violazione della suddette norme, determinata dalla creazione di parcheggi, raggiungibili esclusivamente attraversando l'altrui proprietà privata;

2) Violazione dell'art. 97 Cost. e dell'ordinanza del T. A. R., n. 68/08; Sviamento: la "immutatio loci", realizzata mercé la creazione del suddetto parcheggio, era "fuorviante", nella misura in cui intendeva dimostrare che l'attivazione delle aree di sosta, oggetto della richiesta della ricorrente Parrocchia, era incompatibile con la circolazione stradale; inoltre, il Comune non aveva atteso che fossero espletati gli accertamenti, demandati dal Tribunale alla Provincia di Salerno, così violando l'ordinanza cautelare suddetta.

In data 25.06.08, il Comune di Castellabate depositava memoria difensiva, di replica ai motivi aggiunti, in cui segnalava che la questione della proprietà delle aree in questione era controversa, e che in ogni caso – a prescindere dai profili dominicali, che fuoriuscivano dalla sfera di competenza del Tribunale – le stesse erano certamente gravate da servitù d'uso pubblico; ciò posto, eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del G. A., circa la questione della proprietà delle aree de quibus e, oltre a ribadire le altre eccezioni, esposte nella memoria di costituzione, circa il merito delle ulteriori censure osservava che

l'ordinanza del traffico, del 12.05.08, riproduceva la stessa disciplina della circolazione dell'anno 2007; quanto al primo motivo, rilevava che rientrava nella discrezionalità dell'ente disciplinare la viabilità, al fine di perseguire il miglior risultato possibile, in termini di interesse pubblico; quanto al secondo, deduceva l'impossibilità tecnica di localizzare, sul lotto in questione, un'eventuale attività d'autorimessa, destinata ad ospitare venti autovetture, posto che in tal modo non si sarebbe potuta garantire la fascia di rispetto di tre metri, rispetto alle strade pubbliche, imposta dagli articoli, da 16 a 18, del Codice della Strada.

In data 26.06.08 il ricorrente depositava planimetrie dell'area destinata a parcheggio dal Comune, laddove la difesa dell'ente produceva note d'udienza.

All'esito dell'udienza camerale del 26.06.08, la sezione respingeva la domanda cautelare, proposta dal ricorrente.

La domanda cautelare in questione era riproposta, da parte della Parrocchia, con istanza depositata il 7.10.08, cui replicava il Comune con note difensive del 29.10.08.

All'esito della camera di consiglio del 30.10.08, la Sezione pronunciava ordinanza con la quale, rilevato che la ricorrente Parrocchia aveva impugnato: a) con l'atto introduttivo del giudizio, la nota del Servizio Commercio e Polizia del Comune di Castellabate, prot. n. 3261 del 13.02.08, con la quale era stata preclusa la possibilità di destinare le particelle, nn. 345 e 464, a parcheggio a tempo determinato, per il periodo primavera – estate; b) con i motivi aggiunti, la delibera di Giunta Municipale, n. 114/08, con la quale era stato approvato il disciplinare per la circolazione nel periodo 15.05.08 – 14.09.08, nonché la nota prot. n. 9842 del 12.05.08, del Comando Polizia Municipale, istitutiva di z. t. l. (zona a traffico limitato) con decorrenza dal 15 maggio e fino al 14.09.08; che rispetto agli atti impugnati, come sopra riportati, per la loro efficacia limitata temporalmente ad un periodo definito ed ormai trascorso, non era dato attualmente rilevare, ad un

sommario esame, alcun irreparabile pregiudizio ai danni della ricorrente, fermo restando che la ricorrente medesima ben avrebbe potuto esercitare, a sua discrezione, la facoltà di reiterare analoghe istanze per il futuro e che la questione, concernente la legittimità del diniego sub a), nonché degli ulteriori atti del Comune, indicati sub b), conservava naturalmente rilevanza, ma esclusivamente in sede di merito (per l'ipotesi dell'eventuale accoglimento del ricorso), ai soli fini del risarcimento del danno; respingeva la domanda cautelare, per difetto di periculum in mora.

In data 22.04.09 il ricorrente depositava un secondo ricorso per motivi aggiunti, diretto avverso gli atti, specificati in epigrafe, segnalando di aver presentato ulteriore d. i. a. per l'attivazione del parcheggio su entrambe le aree di sua proprietà (Villa Lucia e Fontana Nuova), attivazione denegata, dal Comune, questa volta anche con riferimento all'area di Villa Lucia, per la quale prima era stata sempre concessa, e che costituiva area di proprietà privata, alla quale s'accedeva mediante una strada privata; denunciava pertanto:

- 1) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e contrasto con i precedenti: perché in tal modo la collettività era stata immotivatamente privata di un'area di sosta, collocata in pieno centro cittadino;
- 2) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, attesa la scadenza – al 14.09.08 – dell'efficacia della deliberazione di G. C., n. 114/08;
- 3) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria: perché il Tribunale aveva rinviato al merito, non rifiutato di compiere, l'accertamento, incidentale, circa la proprietà delle particelle controverse;
- 4) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e contrasto con i precedenti: perché l'asserito contrasto dell'area di sosta, oggetto della richiesta della Parrocchia, con la circolazione stradale, era insussistente, atteso che era stato piuttosto il Comune a destinare la strada pubblica a parcheggio per le autovetture.

In data 26.06.09 la difesa del Comune di Castellabate depositava il provvedimento, impugnato con i secondi motivi aggiunti, eccependo la tardività del relativo gravame, unitamente ad una sentenza del Giudice di Pace di Agropoli (n. 726/08). All'udienza pubblica del 9.07.09 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Va, preliminarmente, affrontata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del Comune di Castellabate, per essere la nota, prot. n. 3261 del 13.02.08, a firma del Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa dell'ente, meramente confermativa dell'atto, d'analogo contenuto, del 29.03.07, prot. 311, notificato al ricorrente in pari data e non fatto segno d'impugnativa giurisdizionale.

La stessa non può essere accolta, per la semplice, ma decisiva, ragione che con la nota del 2008, odiernamente gravata, si ribadiva e confermava il contenuto dell'analogo provvedimento del 2007, in relazione, tuttavia, ad una diversa istanza, precisamente contenuta nella d. i. a. del 27.12.07, prot. gen. n. 24995; ne deriva, evidentemente, che ci si trova in cospetto di una rinnovata valutazione, da parte dell'Amministrazione, degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, onde non è luogo a parlarsi di atto meramente confermativo.

Del pari priva di pregio si presenta, secondo il Tribunale, l'ulteriore eccezione preliminare del Comune, posto che non è dato ravvisare, nell'ordinanza recante la disciplina del traffico veicolare nella frazione Santa Maria, un ineluttabile contrasto con la pretesa della ricorrente Parrocchia all'attivazione del parcheggio sull'area di sua proprietà, onde, dalla mancata impugnativa di tale atto, nessuna improcedibilità del ricorso può farsi derivare.

Ciò posto, e passando all'esame del primo motivo di ricorso, contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, osserva il Collegio che lo stesso non può esser accolto, atteso che dalla lettura dell'art. 3 del d. P. R. 380/01 risulta che il Prefetto, entro

sessanta giorni dal ricevimento della denuncia d'inizio attività, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività di "rimessa di veicoli", nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza: si tratta, quindi, di un ambito di valutazione non coincidente con quello, comunque riservato al Comune, ente al quale sarebbe illogico negare l'esercizio dei propri autonomi poteri di controllo, all'interno del proprio territorio, sulle denunce di inizio attività, presentate ai sensi dell'art. 1 del citato d. P. R. 380/01, relativamente agli aspetti – tra cui la disciplina del traffico veicolare – di sua specifica competenza.

Quanto alla seconda censura, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, la stessa impinge nella circostanza che, pur essendo stato giustificato, l'opposto diniego di attivazione del parcheggio, relativamente all'anno 2008, con l'intervenuta approvazione del Put, la stessa, in realtà, non era mai avvenuta.

Rileva, al riguardo, il Tribunale che analoga motivazione era già stata spesa, dal Comune di Castellabate, nell'anno 2007, per giustificare il precedente diniego; in tale circostanza, in particolare, il Comune (nella persona del Comandante della Polizia Municipale) affermava che era necessario "sospendere la richiesta di attivazione del parcheggio in attesa dell'imminente approvazione del piano urbano del traffico, prevista per il mese di maggio".

Osserva, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 303 del 21.12.07, il Comune dava incarico di redigere il Put in questione, congiuntamente, all'Area Tecnica Uffici Lavori Pubblici e Urbanistica, nominando coordinatore del gruppo di progettazione il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici.

Inoltre il Collegio rileva che con nota, prot. n. 3928 del 22.02.08, il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Castellabate relazionava, alla Prefettura di Salerno, circa l'istanza di attivazione di rimessa di veicoli presentata dal ricorrente,

osservando che l'area interessata era soggetta a traffico urbano e che la sosta di mezzi in tale area avrebbe costituito impedimento al libero traffico con grave intralcio alla circolazione.

La difesa del Comune, infine, ha rilevato come l'istanza presentata, nel 2008, dal ricorrente, oggetto dell'impugnato diniego, contrastasse sia con l'ordinanza, prot. n. 13145 del 3.07.07, recante la "disciplina della circolazione e della sosta nella frazione Santa Maria" di Castellabate, la quale era da intendersi "vigente, nelle more di diverse disposizioni", sia "con le future destinazioni dell'approvando piano del traffico".

Tanto premesso, il Collegio rileva come, effettivamente, l'impugnato diniego (del 2008), nel fare riferimento al "piano del traffico approvato" (laddove il precedente provvedimento negativo (del 2007) era stato giustificato con l'imminente approvazione – per il mese di maggio – dello stesso piano urbano del traffico) ha creato una certa confusione, essendosi effettivamente limitato il Comune, nel dicembre del 2007, lungi dall'approvarlo, soltanto ad affidare l'incarico per la redazione del Put in questione.

Tuttavia l'improprietà terminologica, evidenziata nella nota prot. n. 3251 del 13.02.08, oggetto di gravame, non pare in grado di ridondare, autonomamente, in illegittimità del censurato diniego, una volta che il Comune, nelle sue difese, abbia chiarito come il contrasto dell'istanza, proposta dal ricorrente, fosse da riferirsi piuttosto all'ordinanza, prot. n. 13145 del 3.07.07 ancora in vigore, e come, in ogni caso, la proposta di attivazione del parcheggio si ponesse in contrasto con le esigenze di viabilità veicolare, proprie della zona in questione, in ragione della sua collocazione nel centro della cittadina balneare del Cilento.

Le considerazioni testé svolte fondano altresì il rigetto dell'analogia censura, rubricata al n. 3) del ricorso introduttivo.

Quanto alla quarta ed ultima doglianza, in esso sollevata, la stessa neppure è in grado, a parere del Tribunale, di determinare l'annullamento dell'impugnato atto a contenuto negativo, posto che, in astratto, non può escludersi la possibilità che il Comune, in relazione ad istanze del medesimo tenore e reiterate nel tempo, possa determinarsi in maniera diversa (in particolare, dapprima concedendo, e, quindi, negando l'autorizzazione, richiesta dal ricorrente), e tanto sulla base di una rinnovata valutazione dei presupposti di fatto e di un nuovo bilanciamento degli interessi, pubblici e privati, coinvolti.

Di tale rinnovata valutazione dell'assetto degli interessi, che si fronteggiano nella vicenda de qua, è traccia, del resto, nella già citata nota, prot. n. 3928 del 22.02.08, a firma del Comandante della Polizia Municipale, diretta alla Prefettura di Salerno, e, inoltre, nella precedente nota, dell'11.08.07, a firma dello stesso Comandante, pure diretta all'U. T. G. di Salerno, nella quale, in relazione ad un esposto, presentato dal ricorrente in data 17.07.07 (avente ad oggetto: "opposizione al piano del traffico approvato e pubblicato il 3.07.2007"), indirizzato tra gli altri alla Prefettura di Salerno, si faceva presente che: "La piazzetta in discorso è toponomasticamente ubicata al centro del paese e costituisce un importante punto cruciale per il traffico veicolare. Infatti la posizione della piazzetta la rende una delle tappe obbligate per l'ingresso nel paese", come tale "interessata al transito e alla manovra degli autoveicoli".

La consistenza degli opposti interessi emerge plasticamente nelle stesse conclusioni, rassegnate dal dirigente dell'Ufficio Tecnico e Viabilità della Provincia di Salerno, all'esito dell'attività istruttoria demandata dal Tribunale e compendiate nella relazione, depositata il 23.06.08, dove lo stesso afferma: "Si è potuto constatare che, tenuto conto della larghezza della predetta ultima carreggiata statale, variabile da mt. 3,00 a mt. 4,70, il parcheggio da realizzare sulle indicate ultime particelle non impedirebbe il transito lungo la via comunale pubblica

(intendendo per tale la appena citata carreggiata), né la svolta in corrispondenza degli innesti della I° e II° traversa di via N. Sauro”; con la seguente, rilevante, precisazione: “Quanto precede, ovviamente, fatta salva la vigenza dei provvedimenti emessi dal Comune, diversamente disciplinanti la viabilità e la sosta sull’intera area denominata Piazza Mons. E. Giordano, in ordine ai quali è sottratta a questo consulente ogni valutazione”.

Trascorrendo all’esame del primo atto di motivi aggiunti, giova anzitutto precisare che lo stesso è volto all’impugnativa della delibera di Giunta Municipale, n. 114/08, con la quale veniva approvato il disciplinare per la circolazione stradale, nel periodo 15.05.08 – 14.09.08; nonché della nota, prot. n. 9842 del 12.05.08, del Comando Polizia Municipale, istitutiva di una z. t. l. (zona a traffico limitato) con decorrenza dal 15 maggio e fino al 14.09.08.

Anche relativamente a tale gravame aggiuntivo occorre, preliminarmente, occuparsi dell’eccezione d’inammissibilità, svolta dalla difesa dell’Amministrazione Comunale resistente, la quale ha affermato che il ricorrente sarebbe decaduto dal potere d’impugnare l’ordinanza del traffico del 12.05.08, per non aver gravato di ricorso il provvedimento, di contenuto analogo, relativo all’anno 2007; tuttavia, è agevole osservare come tal eccezione sia priva di pregio, trattandosi, evidentemente, di una determinazione amministrativa diversa ed ulteriore, rispetto a quella, relativa all’anno precedente, ancorché di contenuto non dissimile, rispetto alla quale il ricorrente ha pertanto conservato, intatto, il potere di contestazione giudiziale.

Per ciò che concerne, quindi, la prima doglianza articolata dal ricorrente, viene dedotta la violazione di talune norme del Codice della Strada (artt. 1; 2, comma 1; 3, comma 1, n. 34); 7, comma 3; 24, comma 4, del d. l.vo 285/92), oltre che dell’art. 832 cod. civ..

In particolare, l'art. 2, comma 1, del d. l.vo 285/92 prevede: "Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (partendo da tale definizione, e richiamato altresì l'art. 832 cod. civ., il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del disciplinare del traffico, approvato dalla Giunta, perché lo stesso avrebbe obbligato gli automobilisti, per raggiungere il parcheggio pubblico, a transitare sulla proprietà della Parrocchia; è denunciata, inoltre, nel corpo della censura, la mancata applicazione dell'art. 7 della l. 241/90, per non avere, il Comune, assicurato la partecipazione al procedimento del ricorrente, in qualità di proprietario delle aree, confinanti con quelle, sulle quali doveva essere realizzato il parcheggio in questione).

L'art. 3, comma 1, n. 34 fornisce, invece, la definizione di parcheggio, come area od infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata, o non, dei veicoli.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello stesso d. l.vo, invece: "I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" (il richiamo a tale norma, operato in ricorso, è da porsi in relazione all'affermazione, di parte ricorrente, che il parcheggio in questione sarebbe stato creato, dal Comune, su area demaniale, anziché su terreno di proprietà dello stesso ente locale).

Secondo l'art. 24 comma 4 del Codice della Strada, infine: "Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio (...). Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità", laddove "l'ordinanza impugnata, creando un parcheggio a pettine su una parte di via Fontana, per un verso rende impossibile la circolazione sulla strada pubblica

peraltro, come detto, obbliga gli automobilisti a transitare sulla proprietà della Parrocchia non essendo diversamente possibile accedere sulle aree di sosta a pettine che, come detto, sono perpendicolari alla proprietà privata”.

Tal essendo l'articolazione della censura in oggetto, la stessa, sostanzialmente, si fonda sull'asserita violazione del diritto di proprietà della Parrocchia, sulle aree di proprietà della quale (già oggetto negli anni 2005 e 2006 d'autorizzazione, per l'attivazione di un parcheggio, autorizzazione indi denegata dal Comune) le autovetture avrebbero dovuto transitare, al fine di raggiungere le limitrofe aree di sosta, istituite dall'ente locale.

Osserva il Tribunale come la questione della proprietà delle aree in questione, in ogni caso, rimanga nettamente saldamente sullo sfondo, e come di conseguenza sia irrilevante l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa del Comune, posto che ciò di cui il ricorrente realmente si duole è dover tollerare che le autovetture transitino sulla proprietà della Parrocchia, per raggiungere le aree di sosta pubblica; oltre a lamentarsi, naturalmente, della mancata autorizzazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, alla realizzazione, sulla stesse aree di proprietà, del parcheggio per autovetture, già concesso negli anni 2005 e 2006.

Relativamente a tale ultimo profilo, va ribadito, conformemente a quanto sopra rilevato, che il Comune rimane, ovviamente, libero di regolamentare diversamente, nel tempo, la disciplina del traffico sull'area in questione, e quindi anche di non rilasciare, per ragioni attinenti alla circolazione stradale, un'autorizzazione per realizzare un parcheggio, che ha invece concesso negli anni precedenti.

Per ciò che riguarda, invece, il primo degli evidenziati profili, dalle argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva dell'Amministrazione Comunale, depositata il 25.06.09, si ricava, con sufficiente sicurezza, come l'area in questione sia gravata – indipendentemente, lo si ribadisce, da ogni considerazione, circa la proprietà della medesima – da una servitù di uso pubblico, con la conseguenza che la mera

circostanza del suo attraversamento da parte delle autovetture, onde raggiungere le aree di parcheggio pubblico, non è tale da risolversi, a parere del Collegio, nell'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Quanto alla parte della doglianza, impingente nella mancata richiesta del parere, per la realizzazione del parcheggio, all'ente, proprietario dell'area, asseritamente demaniale, la stessa è formulata in maniera dubitativa ("per quanto è dato sapere") ed è quindi inammissibile, per genericità; laddove, per ciò che concerne la dedotta violazione delle garanzie partecipative del procedimento, sfociato nel disciplinare del traffico, approvato dalla Giunta, rileva il Tribunale come, fin dall'anno precedente, parte ricorrente fosse a conoscenza della nuova regolamentazione, ai fini della circolazione stradale, dell'area in questione, da parte del Comune, tanto da aver presentato, contro l'analogo provvedimento licenziato nel 2007, un atto di motivate opposizioni, onde non può ritenersi che avrebbe potuto fornire ulteriori, significativi, apporti all'iter formativo del medesimo: tanto, si badi, a prescindere dalla natura di atto, a contenuto generale, propria del disciplinare medesimo, come tale non implicante la necessità di alcuna comunicazione d'avvio, ex art. 7 l. 241/90 (cfr., in termini, la seguente decisione: "La delibera comunale di modifica del piano parcheggi e delle aree destinate a parcheggio pubblico a pagamento è da qualificarsi come atto di natura generale, come tale non soggetto a comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241" – T. A. R. Trentino Alto Adige Trento, 29 settembre 2008, n. 239).

Quanto alla seconda censura del primo atto di motivi aggiunti, in essa si sosteneva che la "immutatio loci", realizzata mercé la creazione del suddetto parcheggio, era "fuorviante", nella misura in cui intendeva dimostrare come l'attivazione delle aree di sosta, oggetto della richiesta della ricorrente Parrocchia, fosse in realtà incompatibile con la circolazione stradale; inoltre, il Comune non aveva atteso che fossero espletati gli accertamenti, demandati dal Tribunale alla Provincia di

Salerno, così violando l'ordinanza cautelare istruttoria, pronunciata dalla Sezione; tali profili erano sintomatici, in definitiva, secondo il ricorrente, dello sviamento della funzione esercitata, nella specie, dall'Amministrazione, rivolta, in ultima analisi, "ad impedire l'attivazione del parcheggio della ricorrente" Parrocchia.

Da quanto sopra osservato, circa l'innegabile riconoscimento, in favore del Comune, di uno "ius variandi", connesso al potere di regolamentazione della circolazione stradale all'interno del proprio territorio, comprensivo pertanto della facoltà di disciplinare diversamente l'area in contestazione, negando, in base ad una rinnovata valutazione dell'assetto d'interessi coinvolti, l'autorizzazione all'attivazione del parcheggio, prima concessa al ricorrente, discende che tale doglianza non è, evidentemente, in grado di determinare l'annullamento, in sede giurisdizionale amministrativa, dei provvedimenti impugnati; tanto, a prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, dette lamentele avrebbero dovuto opportunamente rivolgersi già avverso gli analoghi atti di pianificazione del traffico, adottati nel 2007, rimasti, invece, inoppugnati; onde, in relazione specificamente a tale doglianza, parrebbero anche emergere profili d'inammissibilità.

Quanto al secondo atto di motivi aggiunti, osserva il Tribunale che l'impugnata ordinanza, n. 11 del 3.02.09, prot. n. 2549, a firma del Comandante della Polizia Municipale – Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Castellabate – risulta notificata al ricorrente – come s'evince dalla copia della relativa relata, prodotta dalla difesa dell'Amministrazione in data 26.06.09 – in pari data (3 febbraio 2009); ne deriva che è pienamente fondata l'eccezione d'irricevibilità del ricorso, formulata dalla difesa dell'ente, posto che i motivi aggiunti sono stati notificati, al Comune di Castellabate, in data 7.04.09, vale a dire oltre il termine perentorio di giorni sessanta, previsto dall'art. 21, comma 1, della l. 1034/71.

In conformità alle superiori considerazioni, il ricorso va in parte respinto (atto introduttivo del giudizio e primi motivi aggiunti) e in parte dichiarato irricevibile, per tardività (secondi motivi aggiunti).

Sussistono, per la peculiarità e la complessità della materia trattata, giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno – Sezione Seconda, decidendo sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge (atto introduttivo del giudizio e primi motivi aggiunti) e in parte lo dichiara irricevibile, per tardività (secondi motivi aggiunti).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009, con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Ciervo;

Area Tecnica del Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

(atto introduttivo del giudizio)

a) della nota del Servizio Commercio e Polizia del Comune di Castellabate, prot. n. 3261 del 13.01.08, con la quale è stata preclusa la possibilità di destinare le particelle nn. 345 e 464, di proprietà della ricorrente Parrocchia, a parcheggio a tempo determinato, per il periodo primavera/estate;

b) per quanto di ragione, della nota del medesimo Servizio, n. 311 del 29.03.07, nella parte in cui concorre ad integrare la motivazione del provvedimento sub a) e della delibera di Giunta Comunale n. 203 del 21.12.07, con la quale viene conferito incarico all'U. T. C. di redigere il Piano Generale del Traffico Urbano;

c) per quanto occorra, della delibera di G. C., n. 96 del 9.05.03, richiamata nel provvedimento sub b);

d) d'ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

(primo atto di motivi aggiunti)

a) della delibera di Giunta, n. 11/08, con la quale il Comune di Castellabate ha approvato il disciplinare per la circolazione nel periodo 15.05.08 – 14.09.08;

b) del disciplinare di cui sub a), nella parte in cui individua Piazzale Mons. E. Giordano (art. 4) come zona di viabilità principale di transito;

c) dell'ordinanza del Comando di Polizia Municipale prot. n. 9842 del 12.05.08 che, ai punti 5 e 6, individua, rispettivamente, via Fontana Nuova e Piazzale Mons. E. Giordano quali aree di parcheggio;

d) d'ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

(secondo atto di motivi aggiunti)

a) dell'ordinanza del Comando di Polizia Municipale del Comune di Castellabate, n. 11 del 3.02.09;

b) d'ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente e, per quanto occorra, del provvedimento, prot. n. 19432 del 15.09.08, richiamato nell'ordinanza sub a);

Visto il ricorso e gli atti di motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9/07/2009, il dott. Paolo Severini e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11.03.08 e depositato il 17.03.08, il ricorrente, premesso che – con atto del 1952 – la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Castellabate aveva acquistato un terreno, in detto Comune, composto da un fondo molto esteso, denominato Villa Lucia, e da un fondo più piccolo, composto dalle particelle nn. 345 e 464, confinanti con via Fontana e Vallone Fontananuova; che tale terreno era sito nel pieno centro cittadino della prefata cittadina turistico – balneare del Cilento, la quale, nel periodo primaverile ed estivo registrava, annualmente, un notevolissimo afflusso turistico; che il terreno de quo era stato quindi utilizzato, da alcuni anni, come parcheggio per le autovetture; che, in particolare, con istanza del 9.03.05 il ricorrente aveva chiesto, al Comune, l'autorizzazione ad attivare il parcheggio in questione, sulle due particelle, nn. 345 e 464, in grado di contenere circa trenta autovetture; che con nota, prot. n. 206 dell'1.04.05, il Responsabile del Servizio Commercio e Polizia aveva autorizzato il parcheggio in oggetto, per il periodo 1° aprile – 30 settembre 2005; che identica richiesta, e identica autorizzazione, erano state rispettivamente presentate ed accolte per l'anno 2006; che la stessa domanda era stata presentata anche nel 2007, ma che con nota del 29.03.07, prot. n. 311, il Responsabile del Servizio aveva comunicato che la stessa era sospesa, “in attesa dell'imminente approvazione del piano urbano del traffico, prevista per il mese di maggio”; tanto, allo scopo di coordinare la richiesta d'attivazione de qua con le esigenze del traffico veicolare ed al fine di perseguire, nel miglior modo possibile, l'interesse pubblico; che, pertanto, era stato attivato unicamente il parcheggio, situato nella Villa Lucia; che, nel dicembre 2007, non avendo saputo alcunché, in merito all'asserita prossima approvazione del piano del traffico, il ricorrente aveva presentato una d. i. a., ex d. P. R. 480/01, per attivare il parcheggio, sulle prefate particelle nn. 345 e 464, relativamente all'anno 2008; tanto premesso, lamentava che tuttavia, con il provvedimento oggetto di gravame, il Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Castellabate, violando, a parere del ricorrente, le prerogative conferite al Prefetto dal d. P. R. 480/01, aveva comunicato che, in relazione alla d. i. a. in argomento, era confermato il contenuto della nota, prot. n. 311 del 29.03.07, “non consentendo il piano del traffico approvato, allo stato, di destinare l'area, denominata piazza Don Emilio Giordano, a parcheggio”; che, peraltro, tale nota, nella parte in cui si riferiva all'approvazione del Put, era smentita dalla deliberazione della Giunta del Comune di Castellabate, n. 203 (rectius: 303) del 21.12.07, nella quale poteva infatti leggersi che, con deliberazione giuntale n. 96 del 9.05.03, il Put era stato soltanto adottato; che il procedimento d'approvazione di detto Put non s'era, quindi, affatto concluso; che, anzi, erano, ormai, venute meno le sue prescrizioni, di validità biennale, tanto che la Giunta aveva affidato all'Area Tecnica l'incarico di redigere il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano; tanto premesso, avverso gli atti, indicati in epigrafe, erano articolate, da parte ricorrente, le seguenti censure:

- 1) Violazione artt. 1 e 3 d. P. R. 480/01 – Incompetenza: perché l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli era subordinato a d. i. a., che il Comune doveva trasmettere al Prefetto, il quale poteva sospendere o vietare l'esercizio dell'attività, nei successivi sessanta giorni; il Responsabile del Servizio Commercio aveva quindi esercitato, nella specie, competenze che non gli spettavano;
- 2) Violazione di legge (art. 97 Cost.); Eccesso di potere per travisamento dei fatti: il diniego all'attivazione del parcheggio era stato giustificato, nel 2007, con la prossima approvazione, e, nel

2008, con l'avvenuta approvazione del Put, la quale, invece, non s'era affatto verificata;

3) Illogicità manifesta: era sostanzialmente ribadita la censura, di cui al punto n. 2);

4) Eccesso di potere per contrasto con i precedenti, contraddittorietà e travisamento dei fatti, violazione e mancata applicazione del Put adottato; violazione dell'art. 3 Cost.: se era vero che – come recitava la delibera di G. C., n. 203 del dicembre 2007 – nell'attesa del nuovo piano, le prescrizioni del put adottato continuavano ad applicarsi, non si comprendeva, allora, perché nel 2005 e nel 2006 le autorizzazioni alla realizzazione del parcheggio erano state rilasciate e negate, invece, nel 2007 e nel 2008.

In data 7.04.08, si costituiva in giudizio il Comune di Castellabate, depositando memoria difensiva in cui, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, perché il provvedimento impugnato era atto meramente confermativo della precedente nota, n. 311 del 29.03.07, notificata, a mani proprie, in data 29.03.07 e non impugnata; eccepiva, ancora, l'irricevibilità, inammissibilità ed improponibilità del ricorso, per omessa impugnativa delle ordinanze del 2007 che avevano disciplinato il traffico veicolare in piazza Monsignor E. Giordano, aventi un contenuto incompatibile con le richieste – d'attivazione del parcheggio sulle particelle sopra indicate – presentate dal ricorrente; nel merito, concludeva per il rigetto della spiegata impugnativa, osservando come le competenze del Prefetto, in materia d'attivazione di rimesse, rivolte alla tutela della sicurezza pubblica, non escludessero affatto le competenze dell'ente locale, rivolte alla disciplina della circolazione stradale; quanto al secondo motivo di ricorso, rilevava come l'attivazione del parcheggio in questione si ponesse in contrasto sia con l'ordinanza, adottata il 3.07.07, recante la disciplina della circolazione e della sosta nella frazione di Santa Maria (ordinanza, conosciuta dal ricorrente e contestata solo informalmente, con missiva del 17.07.07), sia con le future destinazioni dell'approvando Put, l'incarico di redigere il quale era stato conferito, dal Comune, con delibera di G. M. n. 303 del 21.12.07; quanto al terzo motivo di gravame, la difesa dell'ente rimarcava la linearità della motivazione, posta a base della nota del 29.03.07 n. 311, volta a migliorare il traffico veicolare, alla luce della esperienza, negativa per la viabilità cittadina, dell'istituzione del parcheggio, negli anni 2005 e 2006; tale ragione determinava, altresì, la mancanza di pregio anche della quarta ed ultima doglianza, articolata da controparte.

In data 7.04.08 il ricorrente produceva relazione tecnica, con allegati.

In data 10.04.08 era depositato un rapporto del Comando di Polizia Municipale del Comune di Castellabate, nonché, nell'interesse del ricorrente, note di replica alle eccezioni e alle argomentazioni difensive del Comune, ulteriore documentazione e giurisprudenza a sostegno.

Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza camerale del 10.04.08, la Sezione ordinava incumbenti istruttori, dei quali onerava il dirigente dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Salerno, gli esiti dei quali erano depositati, in Segreteria, in data 23.06.08.

In data 20.05.08, era intanto pervenuta una missiva del Comune di Castellabate, recante la nota, prot. n. 9842 del 12.05.08, a firma del Comandante della Polizia Municipale e del Responsabile del Procedimento, relativa alla disciplina della circolazione e della sosta nella frazione Santa Maria di Castellabate.

Tale atto, unitamente agli altri, specificati in epigrafe, era oggetto d'impugnazione nei primi motivi aggiunti, depositati dal ricorrente il 10.06.08.

Con essi, il ricorrente rappresentava che – successivamente alla pronuncia, da parte del Tribunale, della

suddetta ordinanza istruttoria e nelle more dell'espletamento dei relativi accertamenti – il Comune di Castellabate aveva, con delibera di Giunta, n. 114/08, approvato il disciplinare per regolamentare il traffico, nel periodo 15.05 – 14.09.08, ricomprendendo l'area controversa nella Z. T. L.; indi, in esecuzione di detta delibera, la Polizia Municipale aveva emanato la suddetta ordinanza (n. 9842/08); lamentava che, per effetto di tali provvedimenti, l'area di proprietà della Parrocchia era stata interclusa tra zone, destinate a pubblico parcheggio, con la conseguenza che, per accedere alle medesime, gli automobilisti dovevano necessariamente transitare sulla proprietà privata; avverso tali atti articolava pertanto le seguenti censure:

- 1) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 24 del Codice della Strada; Eccesso di potere per carenza istruttoria e sviamento: era denunciata la violazione della suddette norme, determinata dalla creazione di parcheggi, raggiungibili esclusivamente attraversando l'altrui proprietà privata;
- 2) Violazione dell'art. 97 Cost. e dell'ordinanza del T. A. R., n. 68/08; Sviamento: la "immutatio loci", realizzata mercé la creazione del suddetto parcheggio, era "fuorviante", nella misura in cui intendeva dimostrare che l'attivazione delle aree di sosta, oggetto della richiesta della ricorrente Parrocchia, era incompatibile con la circolazione stradale; inoltre, il Comune non aveva atteso che fossero espletati gli accertamenti, demandati dal Tribunale alla Provincia di Salerno, così violando l'ordinanza cautelare suddetta.

In data 25.06.08, il Comune di Castellabate depositava memoria difensiva, di replica ai motivi aggiunti, in cui segnalava che la questione della proprietà delle aree in questione era controversa, e che in ogni caso – a prescindere dai profili dominicali, che fuoriuscivano dalla sfera di competenza del Tribunale – le stesse erano certamente gravate da servitù d'uso pubblico; ciò posto, eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del G. A., circa la questione della proprietà delle aree de quibus e, oltre a ribadire le altre eccezioni, esposte nella memoria di costituzione, circa il merito delle ulteriori censure osservava che l'ordinanza del traffico, del 12.05.08, riproduceva la stessa disciplina della circolazione dell'anno 2007; quanto al primo motivo, rilevava che rientrava nella discrezionalità dell'ente disciplinare la viabilità, al fine di perseguire il miglior risultato possibile, in termini di interesse pubblico; quanto al secondo, deduceva l'impossibilità tecnica di localizzare, sul lotto in questione, un'eventuale attività d'autorimessa, destinata ad ospitare venti autovetture, posto che in tal modo non si sarebbe potuta garantire la fascia di rispetto di tre metri, rispetto alle strade pubbliche, imposta dagli articoli, da 16 a 18, del Codice della Strada.

In data 26.06.08 il ricorrente depositava planimetrie dell'area destinata a parcheggio dal Comune, laddove la difesa dell'ente produceva note d'udienza.

All'esito dell'udienza camerale del 26.06.08, la sezione respingeva la domanda cautelare, proposta dal ricorrente.

La domanda cautelare in questione era riproposta, da parte della Parrocchia, con istanza depositata il 7.10.08, cui replicava il Comune con note difensive del 29.10.08.

All'esito della camera di consiglio del 30.10.08, la Sezione pronunciava ordinanza con la quale, rilevato che la ricorrente Parrocchia aveva impugnato: a) con l'atto introduttivo del giudizio, la nota del Servizio Commercio e Polizia del Comune di Castellabate, prot. n. 3261 del 13.02.08, con la quale era stata preclusa la possibilità di destinare le particelle, nn. 345 e 464, a parcheggio a tempo determinato, per il periodo primavera – estate; b) con i motivi aggiunti, la delibera di Giunta Municipale, n. 114/08, con la quale era stato approvato il disciplinare per la circolazione nel periodo 15.05.08 – 14.09.08, nonché la nota prot. n. 9842 del 12.05.08, del Comando Polizia Municipale, istitutiva di z. t. l. (zona a

traffico limitato) con decorrenza dal 15 maggio e fino al 14.09.08; che rispetto agli atti impugnati, come sopra riportati, per la loro efficacia limitata temporalmente ad un periodo definito ed ormai trascorso, non era dato attualmente rilevare, ad un sommario esame, alcun irreparabile pregiudizio ai danni della ricorrente, fermo restando che la ricorrente medesima ben avrebbe potuto esercitare, a sua discrezione, la facoltà di reiterare analoghe istanze per il futuro e che la questione, concernente la legittimità del diniego sub a), nonché degli ulteriori atti del Comune, indicati sub b), conservava naturalmente rilevanza, ma esclusivamente in sede di merito (per l'ipotesi dell'eventuale accoglimento del ricorso), ai soli fini del risarcimento del danno; respingeva la domanda cautelare, per difetto di periculum in mora.

In data 22.04.09 il ricorrente depositava un secondo ricorso per motivi aggiunti, diretto avverso gli atti, specificati in epigrafe, segnalando di aver presentato ulteriore d. i. a. per l'attivazione del parcheggio su entrambe le aree di sua proprietà (Villa Lucia e Fontana Nuova), attivazione denegata, dal Comune, questa volta anche con riferimento all'area di Villa Lucia, per la quale prima era stata sempre concessa, e che costituiva area di proprietà privata, alla quale s'accedeva mediante una strada privata; denunciava pertanto:

- 1) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e contrasto con i precedenti: perché in tal modo la collettività era stata immotivatamente privata di un'area di sosta, collocata in pieno centro cittadino;
- 2) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, attesa la scadenza – al 14.09.08 – dell'efficacia della deliberazione di G. C., n. 114/08;
- 3) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria: perché il Tribunale aveva rinviato al merito, non rifiutato di compiere, l'accertamento, incidentale, circa la proprietà delle particelle controverse;
- 4) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e contrasto con i precedenti: perché l'asserito contrasto dell'area di sosta, oggetto della richiesta della Parrocchia, con la circolazione stradale, era insussistente, atteso che era stato piuttosto il Comune a destinare la strada pubblica a parcheggio per le autovetture.

In data 26.06.09 la difesa del Comune di Castellabate depositava il provvedimento, impugnato con i secondi motivi aggiunti, eccependo la tardività del relativo gravame, unitamente ad una sentenza del Giudice di Pace di Agropoli (n. 726/08).

All'udienza pubblica del 9.07.09 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Va, preliminarmente, affrontata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del Comune di Castellabate, per essere la nota, prot. n. 3261 del 13.02.08, a firma del Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa dell'ente, meramente confermativa dell'atto, d'analogo contenuto, del 29.03.07, prot. 311, notificato al ricorrente in pari data e non fatto segno d'impugnativa giurisdizionale.

La stessa non può essere accolta, per la semplice, ma decisiva, ragione che con la nota del 2008, odiernamente gravata, si ribadiva e confermava il contenuto dell'analogo provvedimento del 2007, in relazione, tuttavia, ad una diversa istanza, precisamente contenuta nella d. i. a. del 27.12.07, prot. gen. n. 24995; ne deriva, evidentemente, che ci si trova in cospetto di una rinnovata valutazione, da parte dell'Amministrazione, degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, onde non è luogo a parlarsi di atto meramente confermativo.

Del pari priva di pregio si presenta, secondo il Tribunale, l'ulteriore eccezione preliminare del Comune, posto che non è dato ravvisare, nell'ordinanza recante la disciplina del traffico veicolare nella frazione Santa Maria, un ineluttabile contrasto con la pretesa della ricorrente Parrocchia all'attivazione del parcheggio sull'area di sua proprietà, onde, dalla mancata impugnativa di tale atto, nessuna improcedibilità del ricorso può farsi derivare.

Ciò posto, e passando all'esame del primo motivo di ricorso, contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, osserva il Collegio che lo stesso non può esser accolto, atteso che dalla lettura dell'art. 3 del d. P. R. 380/01 risulta che il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia d'inizio attività, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività di "rimessa di veicoli", nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza: si tratta, quindi, di un ambito di valutazione non coincidente con quello, comunque riservato al Comune, ente al quale sarebbe illogico negare l'esercizio dei propri autonomi poteri di controllo, all'interno del proprio territorio, sulle denunce di inizio attività, presentate ai sensi dell'art. 1 del citato d. P. R. 380/01, relativamente agli aspetti – tra cui la disciplina del traffico veicolare – di sua specifica competenza.

Quanto alla seconda censura, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, la stessa impinge nella circostanza che, pur essendo stato giustificato, l'opposto diniego di attivazione del parcheggio, relativamente all'anno 2008, con l'intervenuta approvazione del Put, la stessa, in realtà, non era mai avvenuta.

Rileva, al riguardo, il Tribunale che analoga motivazione era già stata spesa, dal Comune di Castellabate, nell'anno 2007, per giustificare il precedente diniego; in tale circostanza, in particolare, il Comune (nella persona del Comandante della Polizia Municipale) affermava che era necessario "sospendere la richiesta di attivazione del parcheggio in attesa dell'imminente approvazione del piano urbano del traffico, prevista per il mese di maggio".

Osserva, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 303 del 21.12.07, il Comune dava incarico di redigere il Put in questione, congiuntamente, all'Area Tecnica Uffici Lavori Pubblici e Urbanistica, nominando coordinatore del gruppo di progettazione il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici.

Inoltre il Collegio rileva che con nota, prot. n. 3928 del 22.02.08, il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Castellabate relazionava, alla Prefettura di Salerno, circa l'istanza di attivazione di rimessa di veicoli presentata dal ricorrente, osservando che l'area interessata era soggetta a traffico urbano e che la sosta di mezzi in tale area avrebbe costituito impedimento al libero traffico con grave intralcio alla circolazione.

La difesa del Comune, infine, ha rilevato come l'istanza presentata, nel 2008, dal ricorrente, oggetto dell'impugnato diniego, contrastasse sia con l'ordinanza, prot. n. 13145 del 3.07.07, recante la "disciplina della circolazione e della sosta nella frazione Santa Maria" di Castellabate, la quale era da intendersi "vigente, nelle more di diverse disposizioni", sia "con le future destinazioni dell'approvando piano del traffico".

Tanto premesso, il Collegio rileva come, effettivamente, l'impugnato diniego (del 2008), nel fare riferimento al "piano del traffico approvato" (laddove il precedente provvedimento negativo (del 2007) era stato giustificato con l'imminente approvazione – per il mese di maggio – dello stesso piano urbano del traffico) ha creato una certa confusione, essendosi effettivamente limitato il Comune, nel dicembre

del 2007, lungi dall'approvarlo, soltanto ad affidare l'incarico per la redazione del Put in questione.

Tuttavia l'improprietà terminologica, evidenziata nella nota prot. n. 3251 del 13.02.08, oggetto di gravame, non pare in grado di ridondare, autonomamente, in illegittimità del censurato diniego, una volta che il Comune, nelle sue difese, abbia chiarito come il contrasto dell'istanza, proposta dal ricorrente, fosse da riferirsi piuttosto all'ordinanza, prot. n. 13145 del 3.07.07 ancora in vigore, e come, in ogni caso, la proposta di attivazione del parcheggio si ponesse in contrasto con le esigenze di viabilità veicolare, proprie della zona in questione, in ragione della sua collocazione nel centro della cittadina balneare del Cilento.

Le considerazioni testé svolte fondano altresì il rigetto dell'analogha censura, rubricata al n. 3) del ricorso introduttivo.

Quanto alla quarta ed ultima doglianza, in esso sollevata, la stessa neppure è in grado, a parere del Tribunale, di determinare l'annullamento dell'impugnato atto a contenuto negativo, posto che, in astratto, non può escludersi la possibilità che il Comune, in relazione ad istanze del medesimo tenore e reiterate nel tempo, possa determinarsi in maniera diversa (in particolare, dapprima concedendo, e, quindi, negando l'autorizzazione, richiesta dal ricorrente), e tanto sulla base di una rinnovata valutazione dei presupposti di fatto e di un nuovo bilanciamento degli interessi, pubblici e privati, coinvolti.

Di tale rinnovata valutazione dell'assetto degli interessi, che si fronteggiano nella vicenda de qua, è traccia, del resto, nella già citata nota, prot. n. 3928 del 22.02.08, a firma del Comandante della Polizia Municipale, diretta alla Prefettura di Salerno, e, inoltre, nella precedente nota, dell'11.08.07, a firma dello stesso Comandante, pure diretta all'U. T. G. di Salerno, nella quale, in relazione ad un esposto, presentato dal ricorrente in data 17.07.07 (avente ad oggetto: "opposizione al piano del traffico approvato e pubblicato il 3.07.2007"), indirizzato tra gli altri alla Prefettura di Salerno, si faceva presente che: "La piazzetta in discorso è toponomasticamente ubicata al centro del paese e costituisce un importante punto cruciale per il traffico veicolare. Infatti la posizione della piazzetta la rende una delle tappe obbligate per l'ingresso nel paese", come tale "interessata al transito e alla manovra degli autoveicoli".

La consistenza degli opposti interessi emerge plasticamente nelle stesse conclusioni, rassegnate dal dirigente dell'Ufficio Tecnico e Viabilità della Provincia di Salerno, all'esito dell'attività istruttoria demandata dal Tribunale e compendiata nella relazione, depositata il 23.06.08, dove lo stesso afferma: "Si è potuto constatare che, tenuto conto della larghezza della predetta ultima carreggiata statale, variabile da mt. 3,00 a mt. 4,70, il parcheggio da realizzare sulle indicate ultime particelle non impedirebbe il transito lungo la via comunale pubblica (intendendo per tale la appena citata carreggiata), né la svolta in corrispondenza degli innesti della I° e II° traversa di via N. Sauro"; con la seguente, rilevante, precisazione: "Quanto precede, ovviamente, fatta salva la vigenza dei provvedimenti emessi dal Comune, diversamente disciplinanti la viabilità e la sosta sull'intera area denominata Piazza Mons. E. Giordano, in ordine ai quali è sottratta a questo consulente ogni valutazione".

Trascorrendo all'esame del primo atto di motivi aggiunti, giova anzitutto precisare che lo stesso è volto all'impugnativa della delibera di Giunta Municipale, n. 114/08, con la quale veniva approvato il disciplinare per la circolazione stradale, nel periodo 15.05.08 – 14.09.08; nonché della nota, prot. n. 9842 del 12.05.08, del Comando Polizia Municipale, istitutiva di una z. t. l. (zona a traffico limitato) con decorrenza dal 15 maggio e fino al 14.09.08.

Anche relativamente a tale gravame aggiuntivo occorre, preliminarmente, occuparsi dell'eccezione d'inammissibilità, svolta dalla difesa dell'Amministrazione Comunale resistente, la quale ha affermato che il ricorrente sarebbe decaduto dal potere d'impugnare l'ordinanza del traffico del 12.05.08, per non aver gravato di ricorso il provvedimento, di contenuto analogo, relativo all'anno 2007; tuttavia, è agevole osservare come tal eccezione sia priva di pregio, trattandosi, evidentemente, di una determinazione amministrativa diversa ed ulteriore, rispetto a quella, relativa all'anno precedente, ancorché di contenuto non dissimile, rispetto alla quale il ricorrente ha pertanto conservato, intatto, il potere di contestazione giudiziale.

Per ciò che concerne, quindi, la prima doglianza articolata dal ricorrente, viene dedotta la violazione di talune norme del Codice della Strada (artt. 1; 2, comma 1; 3, comma 1, n. 34); 7, comma 3; 24, comma 4, del d. l.vo 285/92), oltre che dell'art. 832 cod. civ..

In particolare, l'art. 2, comma 1, del d. l.vo 285/92 prevede: "Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (partendo da tale definizione, e richiamato altresì l'art. 832 cod. civ., il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del disciplinare del traffico, approvato dalla Giunta, perché lo stesso avrebbe obbligato gli automobilisti, per raggiungere il parcheggio pubblico, a transitare sulla proprietà della Parrocchia; è denunciata, inoltre, nel corpo della censura, la mancata applicazione dell'art. 7 della l. 241/90, per non avere, il Comune, assicurato la partecipazione al procedimento del ricorrente, in qualità di proprietario della aree, confinanti con quelle, sulle quali doveva esser realizzato il parcheggio in questione).

L'art. 3, comma 1, n. 34 fornisce, invece, la definizione di parcheggio, come area od infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata, o non, dei veicoli.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello stesso d. l.vo, invece: "I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" (il richiamo a tale norma, operato in ricorso, è da porsi in relazione all'affermazione, di parte ricorrente, che il parcheggio in questione sarebbe stato creato, dal Comune, su area demaniale, anziché su terreno di proprietà dello stesso ente locale).

Secondo l'art. 24 comma 4 del Codice della Strada, infine: "Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio (...). Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità", laddove "l'ordinanza impugnata, creando un parcheggio a pettine su una parte di via Fontana, per un verso rende impossibile la circolazione sulla strada pubblica peraltro, come detto, obbliga gli automobilisti a transitare sulla proprietà della Parrocchia non essendo diversamente possibile accedere sulle aree di sosta a pettine che, come detto, sono perpendicolari alla proprietà privata".

Tal essendo l'articolazione della censura in oggetto, la stessa, sostanzialmente, si fonda sull'asserita violazione del diritto di proprietà della Parrocchia, sulle aree di proprietà della quale (già oggetto negli anni 2005 e 2006 d'autorizzazione, per l'attivazione di un parcheggio, autorizzazione indi denegata dal Comune) le autovetture avrebbero dovuto transitare, al fine di raggiungere le limitrofe aree di sosta, istituite dall'ente locale.

Osserva il Tribunale come la questione della proprietà delle aree in questione, in ogni caso, rimanga nettamente saldamente sullo sfondo, e come di conseguenza sia irrilevante l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa del Comune, posto che ciò di cui il ricorrente realmente si duole è

dover tollerare che le autovetture transitino sulla proprietà della Parrocchia, per raggiungere le aree di sosta pubblica; oltre a lamentarsi, naturalmente, della mancata autorizzazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, alla realizzazione, sulla stesse aree di proprietà, del parcheggio per autovetture, già concesso negli anni 2005 e 2006.

Relativamente a tale ultimo profilo, va ribadito, conformemente a quanto sopra rilevato, che il Comune rimane, ovviamente, libero di regolamentare diversamente, nel tempo, la disciplina del traffico sull'area in questione, e quindi anche di non rilasciare, per ragioni attinenti alla circolazione stradale, un'autorizzazione per realizzare un parcheggio, che ha invece concesso negli anni precedenti.

Per ciò che riguarda, invece, il primo degli evidenziati profili, dalle argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva dell'Amministrazione Comunale, depositata il 25.06.09, si ricava, con sufficiente sicurezza, come l'area in questione sia gravata – indipendentemente, lo si ribadisce, da ogni considerazione, circa la proprietà della medesima – da una servitù di uso pubblico, con la conseguenza che la mera circostanza del suo attraversamento da parte delle autovetture, onde raggiungere le aree di parcheggio pubblico, non è tale da risolversi, a parere del Collegio, nell'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Quanto alla parte della doglianza, impingente nella mancata richiesta del parere, per la realizzazione del parcheggio, all'ente, proprietario dell'area, asseritamente demaniale, la stessa è formulata in maniera dubitativa (“per quanto è dato sapere”) ed è quindi inammissibile, per genericità; laddove, per ciò che concerne la dedotta violazione delle garanzie partecipative del procedimento, sfociato nel disciplinare del traffico, approvato dalla Giunta, rileva il Tribunale come, fin dall'anno precedente, parte ricorrente fosse a conoscenza della nuova regolamentazione, ai fini della circolazione stradale, dell'area in questione, da parte del Comune, tanto da aver presentato, contro l'analogo provvedimento licenziato nel 2007, un atto di motivate opposizioni, onde non può ritenersi che avrebbe potuto fornire ulteriori, significativi, apporti all'iter formativo del medesimo: tanto, si badi, a prescindere dalla natura di atto, a contenuto generale, propria del disciplinare medesimo, come tale non implicante la necessità di alcuna comunicazione d'avvio, ex art. 7 l. 241/90 (cfr., in termini, la seguente decisione: “La delibera comunale di modifica del piano parcheggi e delle aree destinate a parcheggio pubblico a pagamento è da qualificarsi come atto di natura generale, come tale non soggetto a comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241” – T. A. R. Trentino Alto Adige Trento, 29 settembre 2008, n. 239).

Quanto alla seconda censura del primo atto di motivi aggiunti, in essa si sosteneva che la “immutatio loci”, realizzata mercé la creazione del suddetto parcheggio, era “fuorviante”, nella misura in cui intendeva dimostrare come l'attivazione delle aree di sosta, oggetto della richiesta della ricorrente Parrocchia, fosse in realtà incompatibile con la circolazione stradale; inoltre, il Comune non aveva atteso che fossero espletati gli accertamenti, demandati dal Tribunale alla Provincia di Salerno, così violando l'ordinanza cautelare istruttoria, pronunziata dalla Sezione; tali profili erano sintomatici, in definitiva, secondo il ricorrente, dello sviamento della funzione esercitata, nella specie, dall'Amministrazione, rivolta, in ultima analisi, “ad impedire l'attivazione del parcheggio della ricorrente” Parrocchia.

Da quanto sopra osservato, circa l'innegabile riconoscimento, in favore del Comune, di uno “ius variandi”, connesso al potere di regolamentazione della circolazione stradale all'interno del proprio territorio, comprensivo pertanto della facoltà di disciplinare diversamente l'area in contestazione, negando, in base ad una rinnovata valutazione dell'assetto d'interessi coinvolti, l'autorizzazione all'attivazione del parcheggio, prima concessa al ricorrente, discende che tale doglianza non è,

evidentemente, in grado di determinare l'annullamento, in sede giurisdizionale amministrativa, dei provvedimenti impugnati; tanto, a prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, dette lamentele avrebbero dovuto opportunamente rivolgersi già avverso gli analoghi atti di pianificazione del traffico, adottati nel 2007, rimasti, invece, inoppugnati; onde, in relazione specificamente a tale doglianza, parrebbero anche emergere profili d'inammissibilità.

Quanto al secondo atto di motivi aggiunti, osserva il Tribunale che l'impugnata ordinanza, n. 11 del 3.02.09, prot. n. 2549, a firma del Comandante della Polizia Municipale – Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Castellabate – risulta notificata al ricorrente – come s'evince dalla copia della relativa relata, prodotta dalla difesa dell'Amministrazione in data 26.06.09 – in pari data (3 febbraio 2009); ne deriva che è pienamente fondata l'eccezione d'irricevibilità del ricorso, formulata dalla difesa dell'ente, posto che i motivi aggiunti sono stati notificati, al Comune di Castellabate, in data 7.04.09, vale a dire oltre il termine perentorio di giorni sessanta, previsto dall'art. 21, comma 1, della l. 1034/71.

In conformità alle superiori considerazioni, il ricorso va in parte respinto (atto introduttivo del giudizio e primi motivi aggiunti) e in parte dichiarato irricevibile, per tardività (secondi motivi aggiunti).

Sussistono, per la peculiarità e la complessità della materia trattata, giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno – Sezione Seconda, decidendo sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge (atto introduttivo del giudizio e primi motivi aggiunti) e in parte lo dichiara irricevibile, per tardività (secondi motivi aggiunti).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Sezione di Salerno

Sezione Seconda

composto dai Magistrati:

DR. LUIGI ANTONIO ESPOSITO - **Presidente**

DR. FRANCESCO MELE - **Consigliere**

DR. GIOVANNI GRASSO - **Primo Referendario**

rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso **n. 55/2005**, proposto da **Arturo Amato**, rappresentato e difeso dall'avv. Gennarino Crocramo, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via L. Guercio, n. 44, presso lo studio dell'avv. Maurizio Scorza

CONTRO

il **Comune di Castellabate**, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso **dall'avv. Adriano Tortora**, con il quale è *ex lege* domiciliato in Salerno, presso la Segreteria del Tribunale ;

E NEI CONFRONTI

di **Angela Niglio**, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Pe-

trola, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Armando Diaz, n. 69

PER L'ANNULLAMENTO

a) della concessione n. 21/2004 del 13 ottobre 2004 e determina n. 1124 del 17 giugno 2004; b) della autorizzazione N.R.A. 003/04 del 6 marzo 2004; c) di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

* * *

VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE alla pubblica udienza dell'11 maggio 2006 il dott. Giovanni GRASSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;

RITENUTO che, con ricorso notificato il 17 dicembre 2004 e depositato il 12 gennaio successivo, Arturo Amato, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha impugnato gli esiti sfavorevoli della procedura di licitazione privata indetta dal Comune di Castellabate per l'aggiudicazione di concessione demaniale e, segnatamente, l'aggiudicazione a favore della controinteressata Niglio Angela, prospettando plurimi profili di doglianza;

CONSIDERATO che il ricorso si appalesa *ictu oculi* inammissibile, in quanto – in esito alla apposita verifica predisposta dalla Amministrazione comunale – il ricorrente si è visto annullare, con provvedimento n. 26113 del 27 dicembre 2004, rimasto inoppugnato, l'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere precedentemente rilasciata, per tal via vedendosi pregiudizialmente preclusa la possibilità giuridica di conseguire l'auspicata concessione demaniale (con conseguente carenza di interesse alla delibazione delle proposte doglianze, in ogni caso vanificate dalla incontestata carenza di presupposti per la favorevole partecipazione alla procedura per cui è causa);

RITENUTO che sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Arturo Amato, come in epigrafe individuato, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio dell'11

maggio 2006, con l'intervento dei Magistrati

Dr. Luigi Antonio ESPOSITO **Presidente**

Dr. Giovanni GRASSO **Primo Referendario Est.**

Depositata in Segreteria

.....

(art.55 legge 186/1982)

Il Segretario

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 231 del 17.01.2014.

Urbanistica ed edilizia – Vincolo paesistico – Sopravvenienza regime di inedificabilità – Preesistenza intervento edilizio – Non osta al rilascio del titolo in sanatoria.

“Il vincolo paesistico implicante inedificabilità dell’area (art. 33, comma 1 lett. a) in tanto è ostativo al rilascio del titolo in sanatoria in quanto sia preesistente all’intervento edilizio, con ciò restando dimostrata per tabulas l’irragionevolezza del rilievo formale del sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area quale limite insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati”.

Urbanistica ed edilizia – Vincolo paesaggistico – Sopravvenienza – Onere procedimentale acquisizione – Sussiste.

“Il vincolo paesaggistico su un’area, ancorché sopravvenuto all’intervento edilizio, non può restare senza conseguenze sul piano giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente l’onere procedimentale di acquisire il prescritto parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo, tale valutazione essendo funzionale all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con lo speciale regime di tutela del bene compendiato nel vincolo”.

N. 00231/2014REG.PROV.COLL.

N. 00814/2013 REG.RIC.

0100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d4643010000000000100c73600000
00001000000000300000000000000030000010000006c0000000000000000000000350000006f000000000000
0000000004f0300004f03000020454d4600000100000300001000000002000000000000000000000000000000
70120000761a0000c8000001f0100
000000a0000001000
00000a4fffff00
000
00000000000120048ae120010000000acb112002caf120052516032acb11200a4ae12001000000014b0120090
b1120024516032acb11200a4ae1200200000049642f31a4ae1200acb1120020000000ffffff8c1dd100d0642f31
ffffff0180ffff0180efff0180ffffff0000010000080000000800004300000001000000000000000580200002500
0000372e90010000020f0502020204030204ef0200a07b20004000
006c006900620072000000000410e00006caf1200dee32e31e88d0832ccb21200d8ae12009c38273106000000
0100000014af120014af1200e8782531060000003caf12008c1dd1006476000800000000250000000c000000010
00000250000000c00000001000000250000000c0000000100000012000000c0000000100000018000000c000
00000000025400000054000
0057000000010000004c00000004000
046000000280000001c0000004744494302000000ffffff000
0080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c021b001b00040000002
e0118001c000000fb02f4ff000000000000900100000000440002243616c69627269000000000000000000000000000
000
1000500000090200000020d000000320a0c0000000100040000000001b001b00200007001c000000fb02020

di sanatoria edilizia proposta dall'interessata, ai sensi della legge n. 47 del 1985, nonché avverso la nota del Comune di Castellabate n. 9918 del 24 maggio 2011 recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di condono edilizio, in relazione ad un albergo a due piani realizzato nel 1982 nel Comune di Castellabate.

L'ente appellante si duole della erroneità della impugnata sentenza che, sulla base di una non condivisa lettura diacronica della legislazione in materia di "condono edilizio", ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa l'art. 32 della legge n. 47 del 1985 (nel testo risultante dalla modifica introdotta dal comma 43 dell'art. 32 del decreto legge n. 296 del 2003), nella parte in cui tale disposizione impone, anche in caso di vincoli sopravvenuti all'intervento edilizio abusivo, l'acquisizione del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, nel procedimento di sanatoria del titolo edilizio.

L'ente appellante deduce che l'interpretazione della richiamata disposizione, per come fatta propria dal giudice di primo grado, sarebbe erronea in quanto contrastante con quella seguita (quantomeno a far data dalla sentenza della Adunanza plenaria n. 20 del 1999) dalla costante giurisprudenza amministrativa, secondo cui dovrebbe in ogni caso tenersi conto del regime vincolistico esistente al momento in cui viene esaminata la domanda di condono, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo stesso.

Da tanto l'appellante fa discendere la piena legittimità degli atti gravati in primo grado in quanto assunti sull'assorbente rilievo dell'incompatibilità dell'intervento edilizio realizzato con le previsioni del piano del parco *medio tempore* intervenuto, di tal che conclude per l'accoglimento dell'appello e per il rigetto del ricorso di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.

Si è costituita la parte appellata per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.

All'udienza del 17 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L'appello è infondato e va respinto.

La causa ripropone la *vexata quaestio* della disciplina giuridica applicabile alle aree gravate da un regime vincolistico, sul piano della tutela dei valori paesaggistici, sopravvenuto rispetto all'intervento edilizio, già eseguito ed oggetto di domanda di sanatoria.

3.- La questione pone due distinte problematiche interpretative: a) se la sopravvenienza del vincolo imponga, nel procedimento di sanatoria non ancora concluso, il coinvolgimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso; b) se detta Autorità, in presenza di un vincolo sopravvenuto a contenuto assolutamente preclusivo dell'intervento, sia tenuta a far valere semplicemente il carattere ostativo del nuovo regime vincolistico ovvero se debba compiere una valutazione più ampia e articolata, che tenga conto della compatibilità in concreto dell'intervento già realizzato in rapporto al vincolo sopravvenuto.

3.1.- Il giudice di primo grado ha ritenuto, in via assorbente, che nel caso qui dato, in cui l'area è stata ricompresa nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, ed assoggettata conseguentemente alle relative prescrizioni, in epoca successiva alla edificazione del fabbricato da sanare (avvenuta nel 1982), non ci fosse spazio per lo stesso intervento dell'Ente parco, e ciò in quanto la reintroduzione (ad opera dell'art. 32, comma 43, d.l. cit.) dell'obbligo di interpellare l'autorità preposta alla tutela del vincolo anche nel caso di sopravvenuta imposizione del vincolo non troverebbe applicazione nelle ipotesi di domande di sanatoria già presentate (ai sensi del comma 43 bis dello stesso art. 32 d.l. n. 269/03).

La soluzione del Tar non appare tuttavia condivisibile sul piano motivazionale.

In particolare, non convince la tesi secondo cui la soluzione del caso concreto, in ordine al coinvolgimento o meno dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nel procedimento di sanatoria edilizia, possa fondarsi sulla scelta della normativa da applicare *ratione temporis*.

In disparte il rilievo che anche l'applicazione della regola *tempus regit actum* avrebbe imposto di fare riferimento, a regolazione della fattispecie, all'art. 32 della legge n. 47 del 1985 nella sua originaria formulazione (e non in quella successivamente modificata dalla legge n. 662 del 1996), posto che nel caso qui in esame l'abuso edilizio risale al 1982 e la domanda di condono risulta presentata nel 1986, il Collegio rileva, in ogni caso, che anche in base alla pregressa disciplina della legge sul condono era controversa la rilevanza dei vincoli sopravvenuti nei procedimenti di sanatoria edilizia.

Con la già richiamata sentenza n. 20 del 1999, l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, dopo aver passato in rassegna i contrastanti orientamenti all'epoca emersi in sede giurisprudenziale, ha rilevato come il vincolo paesaggistico su un'area, ancorché sopravvenuto all'intervento edilizio, non possa restare senza conseguenze sul piano giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente l'onere procedimentale di acquisire il prescritto parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo, tale valutazione essendo funzionale all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con lo speciale regime di tutela del bene compendiatore nel vincolo.

Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da tale condivisibile orientamento anche nella fattispecie in esame in cui le particolari ragioni di tutela paesaggistica consistono nella disciplina speciale adottata per l'area in oggetto dall'Ente parco.

Non par dubbio, infatti, che anche nel caso di specie, in cui l'area ove si trova l'immobile oggetto di domanda di sanatoria è assoggettata alle particolari prescrizioni del Piano del parco adottato nel 2010, l'Ente appellante avrebbe dovuto essere coinvolto (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado) nel procedimento di sanatoria dell'abuso edilizio, ai fini del rilascio del prescritto parere. Non si vede, infatti, come un provvedimento di sanatoria di un immobile che ricade in un'area rientrante nei confini di un Parco nazionale possa prescindere, nel momento in cui viene reso, dal previo parere dell'Ente preposto alla tutela dell'area sottoposta alle speciali prescrizioni di tutela.

Per questa parte va pertanto riformata, nella sola motivazione, la sentenza impugnata, laddove in particolare la stessa ha ravvisato la insussistenza, nella fattispecie data, dello stesso potere dell'Ente parco di rilasciare il prescritto parere.

3.2- Quanto alla seconda problematica interpretativa, relativa al *quomodo* dell'intervento valutativo, nel caso specifico, dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, il Collegio ritiene che lo scrutinio della fattispecie, da parte di tale Autorità, non possa prescindere dal considerare, anche per le intuibili implicazioni sul piano della logica e della ragionevolezza, che le prescrizioni di tutela sono sopraggiunte alla realizzazione dell'intervento edilizio, di tal che la valutazione del caso concreto non potrebbe compiersi come se l'intervento fosse ancora da realizzare. E ciò è tanto più vero nei casi, quale quello di specie, in cui le prescrizioni di tutela successivamente sopraggiunte ad integrare la disciplina dell'area risultino tutt'affatto incompatibili con la tipologia dell'intervento già realizzato, dato che in zona B1, sono esclusi - in base all'art. 8 delle norme tecniche attuative - interventi diversi da quelli previsti alle lett. a), b) e c) dell'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.

3.3- Per questa parte, il ricorso di primo grado si appalesa pertanto fondato ove evidenzia la carenza

motivazionale che inficia il diniego di nulla-osta opposto dall'Ente parco nonché il pedissequo provvedimento negativo promanante dal Comune di Castellabate.

Ed invero, nella situazione qui data, in cui l'intervento oggetto di sanatoria è stato realizzato nel lontano 1982 ed il procedimento di condono risale al 1986 (epoca della domanda della parte interessata), l'inibitoria alla edificabilità correlata al sopraggiunto Piano del parco dovrebbe considerarsi *ex se* inidonea ad assurgere a condizione preclusiva del perfezionamento del procedimento di sanatoria edilizia (per un caso simile, cfr. Cons. St., V, 5 dicembre 2007 n. 6177).

In altri termini, il diniego dell'Ente parco non avrebbe potuto far perno esclusivamente sulla contrarietà dell'intervento edilizio realizzato rispetto alle nuove previsioni del piano del parco, che evidentemente hanno valenza vincolante *pro futuro* senza incidere, in senso draconianamente ostativo, in ordine alle costruzioni già realizzate e già oggetto di domanda di sanatoria straordinaria. Sotto tale profilo, appare apprezzabile e meritevole di accoglimento il motivo di ricorso di primo grado che ha stigmatizzato il carattere irragionevole ed insufficiente della motivazione addotta dall'Ente parco, esclusivamente su tale questione, a sostegno del diniego di nulla-osta.

D'altra parte, anche nella legge fondamentale sul condono edilizio (legge n. 47 del 1985), il vincolo paesistico implicante inedificabilità dell'area (art. 33, comma 1 lett. a)) in tanto è ostativo al rilascio del titolo in sanatoria in quanto sia preesistente all'intervento edilizio, con ciò restando dimostrata *per tabulas* l'irragionevolezza del rilievo formale del sopravvenuto regime di inedificabilità dell'area quale limite insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati.

4.- In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va respinto dovendosi confermare, sia pur con diversa motivazione, la gravata sentenza.

5.- Quanto alle spese del presente grado di giudizio, può disporsene la compensazione tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (r.g. n. 814 del 2013), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 132 del 2006 proposto da Corazza Giacomo, Corazza Carlo e Corazza Anna Maria, rappresentati e difesi **dall'avv. Adriano Tortora**, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;

contro

il Comune di Salsomaggiore Terme, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e rappresentato dall'avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4; il Direttore del Settore 3 - Territorio ed Infrastrutture del Comune di Salsomaggiore Terme;

per l'annullamento

della determina prot. n. 8559/6/3 in data 8 marzo 2006, a firma congiunta del Responsabile del Servizio Edilizia privata e dell'Ingegnere Capo Direttore del Settore 3 - Territorio ed Infrastrutture del Comune di Salsomaggiore Terme, recante l'ordine di non effettuazione dell'intervento di sistemazione di area cortilizia e realizzazione di piscina immobile "Casa Agata", in località Tabiano Castello.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salsomaggiore Terme;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 6 maggio 2008 i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con nota depositata in data 24 aprile 2008 i rappresentanti delle parti hanno dichiarato che è venuto meno l'interesse alla decisione, per essere stato nel frattempo rilasciato in favore dei ricorrenti un nuovo titolo abilitativo, pienamente soddisfacente della pretesa azionata;

che, nel corso dell'udienza di trattazione della causa, il difensore dell'Amministrazione comunale ha precisato che il nuovo atto non costituisce mera esecuzione dell'ordinanza cautelare di accoglimento, bensì il risultato di un'autonoma istruttoria, e che dunque la sua validità non è subordinata all'esito della controversia;

che, in conclusione, le parti concordano sulla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Dichiara altresì la decadenza dell'ordinanza cautelare di accoglimento, ove anche confermata in sede di eventuale appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2008, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Italo Caso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Tar Campania, Salerno, Sentenza n. 1325 del 13.06.2013

Urbanistica ed edilizia – Certificato agibilità – Rilascio – Dichiarazione di conformità dell’opera – Fondamento logico-razionale – Principio di ragionevolezza – Potenziale contrasto con tutela interessi collettivi.

“Ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. “b” del suddetto D.P.R. n. 380/2001, che per il rilascio (del certificato di agibilità) dispone che il richiedente deve corredare la domanda di “dichiarazione” di “conformità dell’opera rispetto al progetto approvato” e fondamento logico-razionale nell’evidente principio di ragionevolezza di escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico-edilizia”.

(Cfr. anche Cons. di Stato – Sez. V – 30/4/2009 n. 2760; id. 12/12/2008 n. 6174; TAR Calabria – CZ – Sez. II – 22/11/2011 n. 1398).

N. 01325/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00315/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Angelo Montone, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Capezzuto ed Antonio Scuderi con domicilio eletto presso quest’ultimo a Salerno in via Velia n. 96;

contro

- Comune di Castellabate, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Tortora con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in via M. Gaudiosi n. 6 nello studio dell’avv. Aristide De Vivo;

- Sindaco del Comune di Castellabate in qualità di Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato a Salerno in Corso Vittorio Emanuele n. 58;

nei confronti di

Gerardo Sodano e Lina Di Giorgio, rappresentati e difesi dagli avv. Pasquale Scarano e Francesco Castiello con domicilio eletto presso il primo a Salerno in via Velia n. 34 nello studio dell'avv. G. Conforti;

per l'annullamento, previa sospensione,

- quanto al ricorso principale: 1) dell'ordinanza n. 5 del 3/2/2012 del responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Castellabate, con la quale è stata disposta la cessazione dell'attività artigianale di lavorazione di manufatti di alluminio esercitata dal ricorrente in località Alano; 2) dell'ordinanza n. 49 del 14/12/2011 del Sindaco del Comune, di sospensione della detta attività artigianale;

- quanto all'atto con motivi aggiunti: 1) dell'ordinanza prot. n. 10416 del 23/5/2012 del responsabile dell'Area VIII (Ambiente e Sviluppo Sostenibile) del Comune di Castellabate con la quale, previa revoca dell'ordinanza n. 45 del 17/11/2011 dell'Area VII nella parte concernente la precedente azione repressiva di abusi edilizi, è stata disposta la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a riguardo delle opere edilizie realizzate dal ricorrente in località Alano e reputate abusive; 2) della nota n. 4736 del 7/3/2012, di avviso d'avvio del procedimento e della relazione tecnica di sopralluogo n. 4328 del 1/3/2012; 3) della disposizione n. 2381 del 14/5/2012 (prot. n. 9928 del 17/5/2012) del responsabile dell'Area VIII (Ambiente e Sviluppo Sostenibile), di sospensione dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione d'immissione delle acque reflue nella fognatura comunale; 4) della determinazione n. 416 del 6/6/2012 del responsabile comunale dell'Area VIII, di revoca dell'attestazione di compatibilità paesaggistica-ambientale n. 3598 del 17/3/2012; 5) della nota n. 13497 del 27/6/2012 del segretario comunale; 6) delle note n. 12937/2012, n. 10411/2012, n. 7426/2012, n. 5725/2012 e n. 5791/2012 del responsabile comunale dell'Area VIII.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate e di Gerardo Sodano e Lina Di Giorgio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I) Con ricorso spedito per la notificazione il 13 febbraio 2012, depositato il 2 marzo seguente, il signor Angelo Montone, gestore dell'attività artigianale di produzione di manufatti in alluminio

anodizzati ed in ferro in località Alano del Comune di Castellabate, ha impugnato gli atti comunali indicati in epigrafe con i quali è stata prima disposta la sospensione della detta attività e poi la cessazione della stessa.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame: 1) violazione ed elusione della sentenza n. 1483/2011 di questo Tribunale, dell'art. 10 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ed eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 24 e 26 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ed eccesso di potere, assumendosi l'insufficienza della ragione (attestazione di conformità dell'opera al progetto approvato) all'adozione della cessazione dell'attività artigianale per mancanza del certificato di agibilità dei locali; 3) violazione degli artt. 124, 130 e 74 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 ed eccesso di potere, sostenendosi l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento Sindacale di sospensione dell'attività perchè il ricorrente scarica i reflui in vasca a tenuta stagno con asporto degli stessi a mezzo di ditta specializzata; 4 e 5) violazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e 75 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, incompetenza ed eccesso di potere, contestandosi la competenza del Sindaco nell'esercitato potere di disporre la sospensione dell'attività artigianale; 6) violazione degli artt. 7 e seg. della legge 7/8/1990 n. 241 e del giusto procedimento, affermandosi che non è stato tenuto conto della note deduttive del ricorrente inoltrate prima della conclusione del procedimento.

Il Comune di Castellabate, costituitosi in giudizio in data 28 marzo 2012, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ai controinteressati Gerardo Sodano e Lina Di Giorgio e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza con la memoria depositata il 29 marzo 2012.

I signori Gerardo Sodano e Lina Di Giorgio, con la memoria depositata in data 11 maggio 2012, hanno sollevato eccezioni d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto per infondatezza; ed hanno depositato documenti il 17 maggio 2012.

Con atto depositato il 18 maggio 2012 dall'avvocatura distrettuale dello Stato si è costituito in giudizio il Sindaco del Comune nella qualità di Ufficiale di Governo.

Il ricorrente ha depositato documenti in date 22 marzo ed 11 maggio 2012 e nota d'udienza il 14 maggio seguente.

Nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2012 è stata respinta la domanda cautelare.

II) Con atto con motivi aggiunti, spedito per la notificazione il 20 luglio 2012 e depositato il 12 settembre successivo, il signor Angelo Montone ha impugnato i provvedimenti comunali di revoca dell'attestazione di compatibilità paesaggistica-ambientale dell'immobile in cui egli esercita l'attività artigianale, di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi a riguardo delle opere edilizie realizzate e reputate abusive, e di sospensione dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione d'immissione delle acque reflue nella fognatura comunale.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame: 1 e 2) carenza di potere del responsabile dell'Area VIII del Comune, incompetenza e violazione dell'obbligo di astensione; 3 e 4) violazione degli artt. 38, 31, 32 e 34 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ed eccesso di potere, assumendosi l'applicabilità per gli abusi edilizi rilevati dal Comune della sanzione pecuniaria e non della demolizione; 5, 6 e 7) ancora carenza di potere del responsabile dell'Area VIII del Comune, incompetenza e violazione ed elusione della sentenza n.1483/2011 di questo Tribunale e violazione degli artt. 10 e 34 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ed eccesso di potere a riguardo della determinazione di sospensione dell'istruttoria

relativa al rilascio dell'autorizzazione d'immissione delle acque nella fognatura comunale e della revoca dell'attestazione di compatibilità paesaggistica-ambientale.

Il Comune ha depositato documenti il 1° febbraio 2013 ed ha sollevato eccezioni d'inammissibilità e d'improcedibilità anche del ricorso con motivi aggiunti e, nel merito, ha controdedotto chiedendone il rigetto con le memorie depositate in date 11 e 21 febbraio 2013.

I signori Gerardo Sodano e Lina Di Giorgio hanno depositato documenti il 1° febbraio 2013 ed hanno controdedotto chiedendo il rigetto dei motivi aggiunti con la memoria depositata in data 11 febbraio 2013.

Il ricorrente ha depositato documenti il 1° febbraio 2013 ed ha replicato insistendo per l'accoglimento del gravame con le memorie depositate il 9 e 21 febbraio 2013.

Nell'odierna udienza l'impugnativa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

I) Il ricorrente Angelo Montone, titolare dell'attività artigianale di produzione di manufatti in alluminio anodizzati ed in ferro in località Alano del Comune di Castellabate, col ricorso principale, ha impugnato il provvedimento comunale di sospensione dell'attività e quello successivo di cessazione della stessa; e, con l'atto con motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento di demolizione di opere edilizie relative al fabbricato in cui svolge l'attività ritenute abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché la revoca dell'attestazione di compatibilità paesaggistica del fabbricato e la sospensione dell'istruttoria relativa all'allaccio dello stesso alla pubblica fognatura.

II) Si può prescindere dall'esame delle eccezioni d'intempestività, inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso principale e dell'atto con motivi aggiunti, sollevate dai resistenti Comune e signori Gerardo Sodano e Lina Di Giorgio proprietari confinanti con il fabbricato in cui il ricorrente gestisce l'attività artigianale, risultando l'impugnativa, come appresso si esporrà, in parte improcedibile per ragioni diverse da quelle dedotte dai resistenti ed in parte infondato nel merito.

III) Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione nella parte volta avverso il provvedimento del 14/12/2011 di sospensione dell'attività artigianale perché, stante il successivo provvedimento del 3/2/2012 con cui viene disposta la cessazione dell'attività medesima (la cui impugnazione è, peraltro, come di seguito si dirà, infondata nel merito), nessuna utilità deriverebbe al ricorrente dall'eventuale annullamento del provvedimento di sospensione.

III.1) Il ricorso è infondato nella parte volta avverso il provvedimento con cui l'Autorità comunale, rilevata il contrasto dell'attività artigianale svolta dal ricorrente nel fabbricato a tal uso adibito con la destinazione di zona (D2 - "insediamento produttivo a supporto dello sviluppo turistico"), dispone la cessazione dell'attività sull'unica ragione della mancanza del certificato di agibilità dei locali.

Al riguardo il ricorrente, col secondo motivo di gravame, sostiene che la non conformità del fabbricato al titolo edilizio rilasciato non costituisce presupposto per il rilascio del certificato di agibilità, e che alla mancanza di questo non può essere collegata l'adozione del provvedimento di cessazione dell'attività.

La censura non può essere condivisa.

Il certificato di agibilità, come previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, è volto ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Esso, dunque, non può essere prefigurato come un atto meramente formale, ma rappresenta il presupposto del regolare uso dell'edificio in coerenza alla destinazione dello stesso.

Esso, inoltre, per l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che il Tribunale condivide, presuppone la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie, e ciò trova fonte normativa nella lettera dell'art. 25 comma 1 lett. "b" del suddetto D.P.R. n. 380/2001 che per il suo rilascio dispone che il richiedente deve corredare la domanda di "dichiarazione" di "conformità dell'opera rispetto al progetto approvato" e fondamento logico-razionale nell'evidente principio di ragionevolezza di escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico-edilizia. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. V – 30/4/2009 n. 2760; id. 12/12/2008 n. 6174; TAR Calabria – CZ – Sez. II – 22/11/2011 n. 1398)

Non appare pertanto suscettibile di adesione la tesi del ricorrente che postula la scissione del certificato di agibilità dalla sussistenza o meno della conformità del manufatto alle norme urbanistico-edilizie, e ciò specialmente nel caso in esame in cui, da quanto risulta dagli atti del giudizio, non viene esclusa l'esistenza di abusi edilizi.

La mancanza del certificato di agibilità, poi, indicando la mancata verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, d'igiene e di salubrità, non può non riflettere i suoi effetti sull'uso a cui l'edificio è destinato, attese le finalità di sicurezza a cui il rilascio del certificato è preordinato e, quindi, sull'attività umana nel medesimo svolta, conseguendone che non appare incoerente con la normativa prevedente l'attestazione in questione e con la ratio a siffatta normativa sottesa il provvedimento comunale di cessazione dell'attività artigianale per cui si controverte. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. V – 28/5/2009 n. 3262; TAR Lazio – LT – Sez. I – 4/8/2011 n. 680; TAR Campania – NA – Sez. III – 12/4/2010 n. 1923)

Nel caso in esame, infatti, il certificato di agibilità del fabbricato non risulta rilasciato, e neanche chiesto dal ricorrente.

Ne deriva l'infondatezza del motivo di gravame esaminato.

III.1.1) E' infondato anche il primo motivo di gravame col quale viene dedotto la violazione della sentenza n. 1483 del 7/9/2011 di questo Tribunale pronunciata su precedenti provvedimenti comunali riguardanti la medesima vicenda che qui viene in rilievo, ed invoca la validità ed efficacia della concessione edilizia n. 1931 del 4/3/2002 ed il provvedimento unico d'autorizzazione n. 6390 del 10/8/2006.

Senonchè, allo specifico riguardo, il provvedimento di cessazione dell'attività, impugnato nella vicenda definita con la suddetta sentenza, non era adottato, come nella stessa è indicato e diversamente dal giudizio in esame, per mancanza del certificato di agibilità dell'immobile nei quali si svolge l'attività artigianale, ma sulla "abusività dei locali nei quali si svolge l'attività" "determinatasi in conseguenza dell'annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 3187 del 18/6/2010", conseguendone che il rilievo dedotto non è conferente.

IV) In conclusione, il ricorso principale, alla stregua delle considerazioni svolte, è in parte improcedibile per carenza d'interesse alla decisione ed in parte infondato e, pertanto, in parte qua, va respinto.

V) Con l'atto con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli atti con cui si dispone la demolizione delle opere edilizie relative al fabbricato in cui si esercita l'attività ritenute abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché la revoca dell'attestazione di compatibilità paesaggistica del fabbricato e la sospensione dell'istruttoria relativa all'allaccio alla pubblica fognatura.

V.1) Con i primi due motivi di gravame si deduce l'incompetenza del responsabile dell'Area VIII (Ambiente e Sviluppo Sostenibile) ad emettere il provvedimento di demolizione, in quanto non risulterebbe adottato entro il periodo temporale in cui a tale responsabile sono stati demandati gli adempimenti relativi al procedimento riguardante il fabbricato in questione; ed in quanto il responsabile medesimo sarebbe in situazione d'incompatibilità con la funzione svolta.

Le censure sono infondate.

In fatto, è avvenuto che il Sindaco del Comune, a seguito della dichiarazione del responsabile dell'Area VII di sua incompatibilità, ha demandato l'attività procedimentale in parola al responsabile dell'Area VIII con disposizione (n. 907) del 17/1/2012, ed ha revocato siffatta disposizione con atto (n. 7044) il 6/4/2012 per sopraggiunte "ragioni d'opportunità ritenute inconciliabili con i compiti assegnati".

Ciò posto, il ricorrente assume che, diversamente da quanto sostiene l'Amministrazione, il provvedimento non è stato adottato il 5/4/2012, ma oltre il termine di operatività della disposizione Sindacale.

Il Tribunale reputa che l'assunto del ricorrente non può essere seguito, posto che, come risulta dalla relazione n. 12939/2011 del responsabile emittente il provvedimento in questione e dall'attestato (prot. 2449) del 16/5/2012 che è connotato di fede privilegiata, l'ordinanza demolitoria è stata adottata in data 5 aprile 2012 ed inviata in pari data per via fax alla segreteria generale per gli adempimenti di esecuzione (tra cui la protocollazione) e quindi all'interno dell'operatività temporale di affidamento della funzione al responsabile dell'Area VIII.

V.1.1) La lamentata incompatibilità del responsabile dell'Area VIII a trattare il procedimento concluso col provvedimento demolitorio impugnato è dedotta senza alcun minimo accenno delle ragioni dell'incompatibilità lamentata e, pertanto, è infondata per genericità, né alcun elemento al riguardo può trarsi dal provvedimento Sindacale di revoca dell'affidamento dell'attività in questione al detto responsabile dell'Area VIII, essendo pure questo del tutto carente dell'esplicitazione delle ragioni d'incompatibilità.

Ne consegue l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

V.2) Col terzo e quarto motivo il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 38 e 34 del D.P.R. n. 380/2001, invoca l'applicazione della misura sanzionatoria pecuniaria; e deduce ancora la violazione della sentenza n. 1483/2011 di questo Tribunale.

Anche tali motivi sono infondati.

Il provvedimento di demolizione, adottato a seguito del verbale di sopralluogo del 24/2/2012, rileva i seguenti abusi edilizi:

- alterazione del piano di campagna circostante il fabbricato con fuoruscita dell'interrato e connesso non assentito aumento volumetrico di mc. 500;
- altezza del manufatto di mt. 8,50 rispetto a quelli assentiti di mt. 7, e maggiore a quelli consentiti dai parametri urbanistici di zona;
- altezza interna del primo piano di mt. 2,90, maggiore di quella assentita (2,80) con conseguente aumento volumetrico;
- difformità dei prospetti del fabbricato rispetto a quanto assentito;
- locale annesso sul fronte posteriore del fabbricato realizzato in contrasto con la normativa di zona in tema di confini.

Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, rilevano gli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001.

Il primo prevede la sanzione demolitoria nell'ipotesi di interventi eseguiti in totale difformità dal titolo di assentimento prefigurandoli in quelli che "comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetrico o di utilizzazione da quello oggetto del permesso (di costruire), ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile", nonché nell'ipotesi di interventi realizzati "con variazioni essenziali" rispetto all'assentito. E l'art. 32 del detto D.P.R. n. 380/2001 indica, per quanto nella fattispecie in esame interessa, quali "variazioni essenziali" l'aumento consistente della cubatura, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi ed il mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito; e dispone che sono da considerare in "totale difformità" gli interventi realizzati sugli immobili sottoposti a vincoli ambientali e su quelli ricadenti in parchi o in aree protette nazionali o regionali, precisando che tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati "variazioni essenziali".

Richiamati i parametri normativi di riferimento e precisato che il fabbricato per cui si controverte ricade in area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale e rientrante nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, si deve osservare che le misure sanzionatorie di natura pecuniaria invocate dal ricorrente si rivelano di vano richiamo.

Non pare, infatti, che possa porsi in dubbio che le opere edilizie abusive innanzi annoverate, per caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e volumetriche diverse rispetto a quelle assentite, portano a configurare il realizzato come un organismo edilizio del tutto difforme e differente dal progetto approvato e, pertanto, riconducibile nell'ambito delle "difformità totali" e delle "variazioni essenziali" in sé e tali da considerare perché afferenti ad immobile ricadente in area sottoposta a vincolo ambientale e rientrante nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento.

Invano, dunque, il ricorrente, richiamando l'annullamento comunale in autotutela del precedente provvedimento in sanatoria riguardante parte degli abusi in questione, invoca l'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 prevedente la misura sanzionatoria pecuniaria nell'attività repressiva successiva all'annullamento del titolo abilitativo edilizio, riguardando tale norma i vizi della procedura amministrativa emendabili e non, come nel caso in esame, vizi sostanziali attinenti al contrasto delle opere eseguite col permesso di costruire e con la normativa urbanistica ed edilizia. Ed invano viene richiamata la sentenza n.1483/2011 di questo Tribunale il cui oggetto è diverso per diversità degli atti impugnati e per diversità del thema decidendum ed in cui, per tali diversità, l'accento alle "difformità parziali" in essa enunciato rappresenta un mero obiter dictum.

Ne deriva l'infondatezza delle censure.

V.3) Il quinto e sesto motivo di gravame sono volti, rispettivamente, avverso i provvedimenti comunali di sospensione del procedimento di autorizzazione all'allaccio dell'immobile alla rete fognaria pubblica e di revoca dell'attestazione di compatibilità ambientale del fabbricato; ed il settimo richiama le medesime censure a riguardo di atti non provvedimentali.

Anche quest'ultimi motivi sono infondati.

In entrambi i motivi si deduce ancora l'incompetenza del responsabile dell'Area VIII sul rilievo dell'avvenuta revoca da parte del Sindaco dell'incarico a trattare la vicenda conferito a seguito della dichiarazione d'incompatibilità del responsabile dell'Area VII.

La censura è infondata perché il suddetto responsabile dell'Area VIII ha provveduto in materia di pertinenza dell'Area a cui è preposto che è "l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile" e non in sostituzione del responsabile dell'Area VII dichiaratosi in situazione d'incompatibilità.

Non sussiste, poi, il vizio, d'incompatibilità del citato responsabile dell'Area VIII perché la relativa censura, come in precedenza è stato esposto, si concreta in una mera affermazione senza alcun elemento di ragione a suo supporto.

Si rileva, infine, che la revoca comunale dell'attestazione di compatibilità paesaggistica è presa d'atto del decreto del 4/4/2012 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici adottato nell'esercizio del potere di autotutela (che, peraltro, non risulta impugnato) di revoca del titolo di assenso paesaggistico; e si osserva che il provvedimento di sospensione del procedimento relativo all'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria pubblica appare correttamente ed adeguatamente motivato dall'assenza dei titoli di assenso urbanistico-edilizio conseguente all'annullamento dei titoli abilitativi edilizi rilasciati in sanatoria, e ciò pur senza considerare l'adottata revoca del titolo di assenso paesaggistico.

In definitiva anche quest'ultimi motivi di gravame sono infondati.

VI) In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso principale è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione ed in parte infondato e va, pertanto, in parte qua respinto; e l'atto con motivi aggiunti è infondato e va conseguentemente respinto.

VII) Sussistono, tuttavia, giuste ragioni, in considerazione della natura della vicenda, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe e sul collegato atto con motivi aggiunti, proposti da Angelo Montone, li respinge.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

per la condanna

del Comune di Castellabate:

1) alla restituzione, in favore dei ricorrenti, della parte del terreno di proprietà dei ricorrenti (in agro del Comune di Castellabate, località Lago, in catasto terreni al fol. 38, p.lla 56, esteso per ha. 02.68,60), effettivamente occupato, previa sua riduzione in pristino stato attraverso l'eliminazione delle opere in esso eseguite, per la realizzazione della strada di accesso agli arenili in località "Lago";

2) al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con aggiunta di rivalutazione ed interessi sulla somma, rivalutata annualmente;

3) al risarcimento, in favore dei ricorrenti, del danno per la sostanziale perdita del terreno di proprietà, in ragione dell'area effettivamente utilizzata, e tenendo conto del valore venale dello stesso, oltre che al pagamento della somma, dovuta a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione illegittima, con aggiunta di rivalutazione ed interessi e con vittoria delle spese di giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato in data 22 – 23.07.08 e depositato il 19.09.2008, i ricorrenti – comproprietari di un fondo, in agro del Comune di Castellabate, località Lago, in catasto terreni al fol. 38, p.lla 56, esteso per ha. 02.68,60, già ricadente, nel P. R. G. approvato con D. R. C. del 5.12.1992, in parte in zona F2 – verde pubblico – e, in parte, in zona destinata a parcheggio e strada di piano – rappresentavano che, con delibera di G. C., n. 17 del 9.01.1997, una parte di tale fondo, per un'estensione di mq. 6.170, era stato destinato alla realizzazione di una strada d'accesso agli arenili, in località "Lago" e che, con decreto sindacale del 9.03.1998, notificato al loro dante causa, Quaranta Michele (deceduto, l'11.07.1993), era stata disposta l'occupazione d'urgenza dell'area ed era stato fissato in anni due il termine di durata della stessa, a partire dalla data d'immissione in possesso, avvenuta in data 15.04.98.

Rappresentavano che il periodo d'occupazione legittima era terminato, in data 15.04.2000, ma che, pur dopo l'irreversibile trasformazione dell'area, non era seguita l'emanazione del decreto definitivo d'esproprio, nonostante la notifica all'Amministrazione di numerosi solleciti a provvedere in tal senso.

Inoltre i ricorrenti segnalavano che, con sentenza n. 607/03 della Corte d'Appello di Salerno, l'Amministrazione era stata condannata al pagamento, in loro favore, dell'indennità per il solo periodo

d'occupazione legittima.

Tanto premesso, essi chiedevano la condanna del Comune di Castellabate alla restituzione della parte di fondo effettivamente occupata, oltre al risarcimento dei danni per il periodo d'occupazione illegittima, ovvero, in subordine, esclusa la restituzione, la condanna al risarcimento del danno per la perdita del terreno di loro proprietà, pari al valore venale del terreno, oltre il pagamento di quanto loro dovuto per l'occupazione illegittima, rivalutazione ed interessi.

Quanto alla determinazione degli importi, dovuti per tali causali, essi si riportavano alla "valutazione conclusiva operata dal G. O. (id est Corte d'Appello di Salerno) ovvero in ATP Tribunale Vallo della Lucania", e, qualora detta valutazione fosse stata ritenuta non esaustiva, formulavano apposita istanza, volta alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Castellabate, in data 8.10.2010, con memoria di stile.

In data 12.10.2010, lo stesso Comune produceva memoria difensiva in cui – premesso che i lavori di realizzazione della strada d'accesso agli arenili, in località "Lago", erano terminati, con l'irreversibile trasformazione del sito e l'ottenimento di un indubbio vantaggio per la collettività – eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva, posto che la qualità dei ricorrenti, di comproprietari del fondo di cui sopra, non s'evinceva "da alcuno dei documenti depositati in giudizio", in particolare, non essendo stato prodotto, dai medesimi, alcun titolo di proprietà od atto di successione, tale da consentire di ricavare la loro affermata qualità di eredi di Quaranta Michele, unico interlocutore del Comune; indi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per indeterminatezza della domanda, posto che i ricorrenti non avrebbero delimitato, in modo preciso, il "quantum debeatur", rinviando la quantificazione dello stesso alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, in ciò sottraendosi all'onere della prova gravante sui medesimi "in subiecta materia"; nel merito, concludeva perché – qualora la domanda dei ricorrenti fosse stata ritenuta fondata – fosse pronunciata, ex art. 43 comma 3 d. P. R. 327/01, la sola condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, con esclusione della restituzione, ai ricorrenti, della parte di fondo di loro proprietà, irreversibilmente trasformata, in funzione del soddisfacimento degli interessi della collettività.

Con scritto difensivo, depositato in data 22.10.2010, i ricorrenti controdeducevano, rispetto alla prima delle eccezioni preliminari, sollevate dalla difesa dell'Amministrazione.

All'esito dell'udienza pubblica del 28.10.2010, il Collegio rilevava che – ferma ed impregiudicata la risoluzione di ogni questione in rito, merito e sulle spese, anche alla luce dell'intervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del d. P. R. 327/01, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, n. 293 dell'8.10.2010 – occorreva, in via del tutto preliminare, che parte ricorrente producesse in giudizio, nel termine di giorni quarantacinque, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della predetta ordinanza, copia della c. t. u. (Corte d'Appello di Salerno) e dell'a. t. p. (Tribunale di Vallo della Lucania) espletate in sede civile (atti ai quali la stessa s'era rimessa, per la quantificazione dei danni subiti).

Gli atti richiesti erano prodotti, nell'interesse dei ricorrenti, in data 17.01.2011.

In data 27.10.2011 il Comune di Castellabate depositava in giudizio copia della deliberazione della Giunta Comunale, n. 298 del 26.10.2011, con la quale la stessa Amministrazione aveva avviato il procedimento, diretto all'acquisizione della proprietà del cespite, oggetto di causa, ex art. 43 d. P. R. 327/2011 (rectius: ai sensi del sopravvenuto art. 42 bis dello stesso d. P. R., introdotto, dopo la

dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 43 citato, dal d. l. 98/2011, conv. con modificaz. in l. 111/2011).

A seguito dell'udienza pubblica del 27.10.2011, il Collegio, con ordinanza n. 1815/2011, ordinava al Comune di Castellabate, nel termine di gg. Novanta, la produzione in giudizio di una documentata relazione di chiarimenti circa lo stato del procedimento, ex art. 42 bis d. P. R. 327/2011, avviato con la delibera giuntale sopra specificata, restando sempre impregiudicata ogni altra questione in rito, merito e sulle spese.

A seguito della predetta ordinanza la difesa del Comune depositava la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10 febbraio 2012 con la quale vengono acquisiti, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, i beni dei ricorrenti ed approvata la somma da liquidare a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per l'illegittima occupazione dei fondi.

Alla pubblica udienza del 28 giugno 2012, il ricorso viene trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto dell'intervenuta delibera di acquisizione dei beni utilizzati per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 42 bis dpr 327/2001, con la quale risultano superate tutte le domande contenute nell'odierno ricorso, e verificato che la stessa non risulta oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In mancanza di specifiche richieste in ordine alle spese di giudizio ed alla luce del positivo esito della vicenda sub iudice, il Collegio ritiene equo compensarle.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

per l'annullamento

- del provvedimento 2 luglio 2012, n. 85, con cui il Sindaco di Tolfa ha disposto la sospensione - per dieci giorni, a decorrere dalla notifica dell'atto - dell'autorizzazione amministrativa 8968/11, rilasciata al legale rappresentante della società ricorrente per l'esercizio di attività di intrattenimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tolfa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, come peraltro richiesto dalle parti presenti all'odierna camera di consiglio, va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento 2 luglio 2012, n. 85 avanzata con il ricorso in esame posto che, con provvedimento n. 126 del 27 agosto 2012 (depositato in giudizio), il Comune di Tolfa ha revocato, in via di autotutela, il predetto atto impugnato n. 85/2012;

- che va, invece, dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento danni posto che il provvedimento n. 85/2012 notificato in data 23 luglio 2012 (ora revocato), in ragione dell'adozione del decreto cautelare monocratico n. 2672 del 24 luglio 2012, non è stato portato ad esecuzione;

- che le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione dell'evoluzione dei fatti e dell'esito della vicenda contenziosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda *Ter*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere nel ricorso in esame con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento 2 luglio 2012, n. 85.

Dichiara inammissibile la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)